



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento degli impianti e dei mezzi pubblicitari 2011

Approvato con: D.C.C. n. 32 del 25/02/2004
modificato con: D.C.C. n. 60 del 10/06/2010
D.C.C. n. 81 del 29/12/2011
D.C.C. n. 15 del 11/03/2019

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI.....	1
Articolo 1 Ambito e scopo del Regolamento.....	1
Articolo 2 Nozione di centro abitato.....	1
Articolo 3 Suddivisione del territorio comunale.....	1
Articolo 4 Imposta e diritti comunali.....	2
TITOLO II IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI - DEFINIZIONI.....	3
Articolo 5 Impianti pubblicitari permanenti.....	3
Articolo 6 Mezzi pubblicitari temporanei.....	4
Articolo 7 Altre forme di pubblicità e propaganda.....	4
TITOLO III IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI - NORME E DISCIPLINA.....	6
CAPO I – Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.....	6
Articolo 8 Quantità dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni.....	6
Articolo 9 Piano Generale degli Impianti.....	6
Articolo 10 Concessione a privati dell'installazione di impianti pubblicitari.....	8
CAPO II - Norme comuni.....	8
Articolo 11 Limitazioni e divieti.....	8
Articolo 12 Luminosità o illuminazione degli impianti e mezzi pubblicitari.....	10
Articolo 13 Impianti pubblicitari con ingombro e caratteristiche particolari.....	11
Articolo 14 Targhetta di identificazione.....	11
Articolo 15 Collocazione dei cartelli,degli impianti e mezzi pubblicitari.....	12
Articolo 16 Dimensioni dei cartelli,degli impianti e mezzi pubblicitari.....	12
CAPO III - Insegne di esercizio e targhe.....	13
Articolo 17 Norme comuni.....	13
Articolo 18 Collocazione e caratteristiche nelle zone 1 e 2.....	15
Articolo 19 Collocazione e caratteristiche nelle zone produttive.....	16
Articolo 20 Collocazione e caratteristiche nelle altre zone.....	16
Articolo 21 Dimensionamento.....	17
Articolo 22 Targhe professionali o di esercizio.....	17
CAPO IV - Impianti per le affissioni.....	18
Articolo 23 Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni.....	18
CAPO V - Tende e bacheche	
Articolo 24 Disciplina dell'impianto pubblicitario su tenda.....	18
Articolo 25 Bacheche.....	19
CAPO VI - Preinsegne e pubblicità di servizio.....	20
Articolo 26 Preinsegne e pubblicità direzionale.....	20
Articolo 27 Impianti pubblicitari di servizio.....	20
Articolo 28 Installazione e caratteristiche degli impianti pubblicitari di servizio.....	21
CAPO VII - Mezzi pubblicitari temporanei.....	21
Articolo 29 Collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà.....	21
Articolo 30 Striscioni,locandine,standardi,bandiere,transenne.....	22
Articolo 31 Segni orizzontali reclamistici.....	23
Articolo 32 Pubblicità fonica.....	23
CAPO VIII - Pubblicità con e su automezzi.....	24
Articolo 33 Pubblicità sui veicoli.....	24
Articolo 34 Pubblicità con veicoli.....	24
Articolo 35 Pubblicità con aeromobili,mongolfiere e palloni frenati.....	26
CAPO IX - Altre forme di pubblicità e propaganda.....	26
Articolo 36 Gazebo e ombrelloni.....	26
Articolo 37 Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e rifornimento carburante.....	27
Articolo 38 Farmacie-parafarmacie.....	27
Articolo 39 Pubblicità nelle edicole.....	27
Articolo 40 Volantinaggio e distribuzione di oggettistica.....	27
Articolo 41 Pubblicità nei cantieri.....	28

Articolo 42 Pubblicità nelle vetrine e porte d'ingresso.....	28
TITOLO IV IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	30
CAPO I - Disposizioni generali.....	30
Articolo 43 Finalità e ambito di applicazione.....	30
Articolo 44 Classificazione del Comune.....	30
Articolo 45 Categorie delle località e maggiorazione tariffaria.....	30
Articolo 46 Stagione turistica - maggiorazione tariffaria.....	30
CAPO II - Imposta sulla pubblicità.....	30
Articolo 47 Presupposti per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.....	30
Articolo 48 Soggetto passivo.....	31
Articolo 49 Modalità di applicazione dell'imposta.....	31
Articolo 50 Dichiarazione.....	31
Articolo 51 Pagamento dell'imposta.....	32
Articolo 52 Rettifica e accertamento d'ufficio.....	32
Articolo 53 Tariffe per le varie tipologie di pubblicità.....	33
Articolo 54 Riduzioni dell'imposta.....	33
Articolo 55 Esenzioni dall'imposta.....	33
CAPO III - Pubbliche affissioni.....	34
Articolo 56 Servizio delle pubbliche affissioni.....	34
Articolo 57 Diritto sulle pubbliche affissioni.....	34
Articolo 58 Riduzioni del diritto.....	34
Articolo 59 Esenzione dal diritto.....	34
Articolo 60 Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	35
Articolo 61 Manifesti necrologici, dimensioni e modalità per le affissioni.....	35
CAPO IV - Gestione e regime sanzionatorio.....	36
Articolo 62 Gestione del servizio.....	36
Articolo 63 Sanzioni tributarie e interessi.....	36
TITOLO V PROCEDIMENTI ABILITANTI E SANZIONATORI.....	37
CAPO I - Disposizioni generali.....	37
Articolo 64 Autorizzazione e quadro normativo di riferimento.....	37
Articolo 65 Presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione.....	37
Articolo 66 Competenza al rilascio e responsabilità del procedimento.....	37
CAPO II - Domanda e autorizzazione.....	37
Articolo 67 Domanda di autorizzazione.....	37
Articolo 68 Domanda per impianti permanenti e relativi allegati.....	38
Articolo 69 Domanda per mezzi e impianti temporanei e relativi allegati.....	40
Articolo 70 Istruttoria.....	41
Articolo 71 Nulla osta tecnico.....	42
Articolo 72 Autorizzazione ai fini ambientali.....	42
Articolo 73 Casi di esenzione dall'autorizzazione.....	43
CAPO III - Caratteristiche ed efficacia dell'autorizzazione.....	44
Articolo 74 Caratteristiche dell'autorizzazione.....	44
Articolo 75 Rinnovo dell'autorizzazione.....	44
Articolo 76 Installazione delle strutture autorizzate.....	44
Articolo 77 Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	45
Articolo 78 Decadenza dell'autorizzazione.....	45
Articolo 79 Revoca e rinuncia all'autorizzazione.....	46
Articolo 80 Sospensione o modifica.....	46
CAPO IV - Diritti per il rilascio e tassa per l'occupazione di suolo pubblico.....	47
Articolo 81 Corrispettivi e diritti.....	47
Articolo 82 Occupazione di spazi pubblici con mezzi pubblicitari.....	47
Articolo 83 Non applicabilità della tassa.....	48
CAPO V - Attività di controllo e sanzioni.....	48
Articolo 84 Vigilanza e controlli.....	48
Articolo 85 Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione.....	48
Articolo 86 Rimozione di impianti e mezzi pubblicitari abusivi o in cattivo stato di manutenzione.....	49
Articolo 87 Conservazione e vendita del materiale rimosso o sequestrato.....	49
Articolo 88 Sanzioni.....	49

TITOLO VI NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI.....53

Articolo 89 Entrata in vigore.....	53
Articolo 90 Norma di rinvio.....	53
Articolo 91 Adeguamento alle norme.....	53
Articolo 92 Abrogazioni.....	53

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato A - Elenco vie che individuano la categoria speciale (art.2 D.Lgs n.507/93

Allegato B - Indici di ricettività' flussi turistici

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti da collocare, o collocati, lungo le strade o in vista di esse e, comunque, su aree pubbliche, di uso pubblico o private.

2. Esso disciplina inoltre l'applicazione e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché la quantificazione degli altri diritti e canoni da corrispondere per l'installazione dei mezzi ed impianti pubblicitari come definiti al Titolo II.

3. La disciplina data dal presente Regolamento si fonda sulle disposizioni a carattere generale contenute: nel D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni; nel D.P.R. 16/12/92, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni; nel D. Lgs n. 507 del 15/11/1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni....) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria il Regolamento persegue lo scopo di unificare e, ove possibile, semplificare i procedimenti connessi, nell'ottica della tutela: dei valori storico-architettonici; dei tessuti edificati dell'ambiente urbano; di quelli paesaggistici del territorio comunale; armonizzando detti procedimenti con gli altri previsti dalla legislazione vigente in materia edilizia e di tutela ambientale.

Articolo 2 Nozione di centro abitato

1. Ai fini del presente Regolamento si assume come nozione di "centro abitato", quella fornita dal Codice della Strada.

2. I centri abitati esistenti nel territorio comunale, sono individuati e delimitati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, come disposto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992. Il presente Regolamento recepisce sia quelli già definiti con la D.G.C. n. 180 del 15/2/03 con le modifiche apportate con la D.G.C. n. 243 del 7/7/03 sia gli aggiornamenti che saranno effettuati periodicamente ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

3. Agli effetti del presente Regolamento:

- a) per definire le aree di competenza comunale viene usata, per brevità, la dizione "territorio comunale", intendendo con ciò sia il centro abitato che le strade comunali ubicate fuori dai centri abitati;
- b) con il termine Codice si intende fare riferimento al "Nuovo Codice della Strada";
- c) con il termine Regolamento di Attuazione si intende fare riferimento al "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Articolo 3 Suddivisione del territorio comunale

1. Fatta salva la suddivisione del territorio comunale stabilita [all'articolo 45](#) ed effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1,¹ del D.Lgs. n. 507/93, ai fini del presente Regolamento e del "Piano Generale dei mezzi e degli impianti Pubblicitari" di cui [all'articolo 9](#), il territorio del Comune di Foligno è suddiviso nelle seguenti zone:

- 1 Centro Storico del capoluogo come individuato nella cartografia del PRG '97;
- 2 Nuclei di particolare interesse individuati dal PRG '97 come: *Aggregati Storici (UC/CAS)*; *Aggregati Antichi (UC/CAA)*; di *Interesse Architettonico Ambientale (UC/CIAA)*;

¹ L'articolo 4 reca "**Divisione del territorio comunale in località** - Si riporta di seguito la disposizione richiamata:

"1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.
omissis"

3 Zone produttive come individuate dal PRG 97 UC/MPC – UC/MPIA – UC/MPT – UC/CPC - UP/PIP,UP/PPE,UP/PDL per interventi produttivi);

4 le restanti aree.

2. Per le aree sottoposte a tutela ambientale ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, ricadenti all'interno delle zone di cui al precedente comma si applicano le specifiche disposizioni, eventualmente più restrittive, dettate dal presente Regolamento.

Articolo 4 Imposta e diritti comunali

1. La pubblicità, entro l'ambito del territorio comunale, si effettua a diretta cura degli interessati, previa la prescritta autorizzazione dell'Ente competente, ove prevista, e comporta, per il solo fatto della sua diffusione o esposizione, il pagamento della relativa imposta comunale al cui Titolo IV.

2. L'installazione di impianti e mezzi pubblicitari comporta altresì la corresponsione di una tassa per la concessione del suolo pubblico, quando necessaria, nonché il pagamento di un corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione² e dei diritti di esame e spese di sopralluogo³ oltre ad eventuali garanzie come definiti e precisati nel [Capo IV](#) del Titolo V del presente Regolamento.

3. Le attività di cui ai precedenti commi possono inoltre essere subordinate all'espletamento di procedure concorsuali in base alle previsioni del Titolo III e del "Piano Generale dei mezzi e degli impianti pubblicitari" nel qual caso i canoni ed i diritti di cui ai commi precedenti sono definiti nei relativi bandi.

4. In mancanza della prescritta autorizzazione comunale e nel caso in cui l'interessato proceda o abbia comunque proceduto all'esposizione, lo stesso è in ogni caso tenuto a corrispondere il relativo tributo e la pubblicità è da considerarsi abusiva a tutti gli effetti, rendendosi applicabili le sanzioni ed i provvedimenti previsti dal Codice della Strada, dal Titolo V del presente Regolamento e dal D.Lgs. n. 507/1993.

5. Costituiscono un servizio di esclusiva competenza comunale le pubbliche affissioni nelle quantità e posizioni previste sia dal Titolo V del presente Regolamento che dal "Piano Generale dei mezzi e degli impianti pubblicitari". Tale servizio comporta il pagamento di un diritto per le prestazioni effettuate dal Comune a favore del committente; il procedimento e le modalità sono disciplinati dal [Titolo IV](#).

² Articolo 53, comma 7, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (DPR 16/12/92, n. 495)
"omissis"

7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.
omissis"

³ Articolo 405, comma 3, del Regolamento del Codice della Strada (DPR 16/12/92, n. 495)
"omissis"

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori pubblici fissa, per quanto di competenza, i nuovi importi che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo con arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario.
omissis"

TITOLO II

IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI - DEFINIZIONI

Articolo 5

Impianti pubblicitari permanenti

1. La pubblicità permanente è quella esposta per periodi di tempo superiori a tre mesi naturali e consecutivi e deve essere effettuata utilizzando manufatti saldamente ancorati a terra o a muro, aventi cioè la caratteristica di "impianto".

2. Si distinguono le seguenti tipologie di impianto:

- a. l'insegna d'esercizio: una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di diversa natura, installata esclusivamente nella sede e/o nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferisce. Le caratteristiche devono essere tali da adempiere alla loro funzione esclusiva o principale che è l'identificazione immediata dell'attività svolta. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
- b. le targhe professionali o d'esercizio: consistono in una scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simbolo o marchio priva di luminosità propria ed installata nella sede dell'esercizio dell'attività. Può riguardare attività professionali o di qualsiasi altro genere;
- c. per le affissioni: quelli destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100;
- d. le tende: manufatti mobili o semimobili rivestiti in tessuto o materiali assimilabili poste esternamente a protezione di vetrine o ingressi della sede ove si svolge l'attività pubblicizzata e recanti una scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simbolo o marchio;
- e. le bacheche: manufatti aventi un frontale apribile oppure realizzate "a giorno", installate a muro o collocate a terra su supporto proprio;
- f. le iscrizioni su muro: quelle realizzate con tecniche pittoriche direttamente sull'edificio dove ha sede l'attività a cui si riferiscono;
- g. i cartelli: manufatti, anche bifacciali, supportati da una idonea struttura di sostegno, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Sono utilizzabili in entrambe le facciate, anche per immagini diverse e possono essere luminosi sia per luce propria, che per luce indiretta. Possono essere collocati su struttura propria (cartelli isolati), ovvero su immobili esistenti (cartelli a parete);
- h. i cartelli a messaggio variabile: qualsiasi manufatto idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili sia meccanicamente che elettronicamente, comprensivi dei meccanismi di funzionamento. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta;
- i. le preinsegne: costituite da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzate su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportate da una idonea struttura di sostegno, e finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non possono essere luminose, né per luce propria, né per luce indiretta;
- l. per la pubblicità di servizio: consistono in manufatti di vario genere aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale e recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

3. Nel prosieguo del presente Regolamento con il termine generico di "impianti pubblicitari" si devono intendere quelli di cui al presente articolo salvo diversa specificazione.

Articolo 6

Mezzi pubblicitari temporanei

1. La pubblicità temporanea è quella esposta o effettuata per periodi di tempo inferiori a tre mesi naturali e consecutivi e deve utilizzare mezzi o elementi che non presentano le caratteristiche di impianto e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 51, comma 10,⁴ del Regolamento di Attuazione.

⁴ L'articolo 51. (Art. 23 Cod. Str.) reca "**Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza**" - Si riporta di seguito la disposizione richiamata:
"omissis"

2. Si distinguono le seguenti tipologie:

- a. striscione, locandina, stendardo, bandiera: elementi bidimensionali, realizzati con materiali di qualsiasi natura, purché non deperibili rapidamente, privi di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa, finalizzati alla promozione pubblicitaria di eventi, manifestazioni o spettacoli. Possono essere luminosi solo per luce indiretta;
- b. transenne mobili: quelle recanti un supporto idoneo a recepire pubblicità effettuata con pellicole adesive o a mezzo di scritte, marchi, messaggi dipinti o impressi sul metallo;
- c. segni orizzontali reclamistici: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici;
- d. pubblicità fonica: la diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi, di norma, finalità sociali, culturali, politiche e di interesse pubblico o collettivo;
- e. pubblicità mediante automezzi: è quella effettuata utilizzando veicoli omologati per uso pubblicitario.
- f. pubblicità mediante proiettori laser: è quella effettuata mediante proiettori laser per la diffusione di immagini relative ad avvenimenti e manifestazioni aventi di norma finalità sociali, culturali, politiche e di interesse pubblico o collettivo;
- g. Totem con sponsor: manufatto in forma cilindrica, ellittica o di prisma per la pubblicità di eventi e manifestazioni. Non possono contenere messaggi pubblicitari ma soltanto l'eventuale logo dello sponsor;

3. Nel prosieguo del presente Regolamento con il termine generico di "mezzi pubblicitari" si devono intendere quelli di cui al presente articolo salvo diversa specificazione.

Articolo 7

Altre forme di pubblicità e propaganda

1. La pubblicità e propaganda può essere effettuata anche con altre forme non riconducibili alle fattispecie definite negli articoli 5 e 6 ovvero che non presentano caratteristiche peculiari di impianto. Possono avere carattere sia temporaneo che permanente.

2. Sono individuate, sostanzialmente, le seguenti forme:

- a. la pubblicità sui veicoli: quella costituita da scritte in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simbolo o marchio;
- b. i manifesti: elementi bidimensionali, realizzati in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privi di rigidità, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari, di servizio o di pubblico interesse ovvero propagandistici, posti in opera su strutture murarie o su altri supporti. Non possono essere luminosi né per luce propria né per luce indiretta;
- c. le vetrofanie: consistono in scritte con caratteri alfanumerici completate eventualmente da simbolo o marchio su superfici in vetro, anche con pellicole adesive. È fatto divieto di realizzarle con lettere adesive precarie o disordinate;
- d. i mezzi pittorici: messaggi pubblicitari di superficie superiore a mq 18 installati in sicurezza ad impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere e sono esposti per il periodo di durata del cantiere stesso fatta salva la permanenza e l'integrità delle loro caratteristiche;
- e. gazebo o ombrelloni: manufatti con struttura portante in legno o ferro, coperti ma aperti lateralmente, destinati ad ospitare il materiale oggetto di propaganda ed eventualmente il personale addetto ad illustrare il mezzo pubblicitario oppure posizionati a servizio di bar e ristoranti. Hanno sempre carattere di temporaneità.

3. Nel prosieguo del presente Regolamento sarà data la disciplina anche per altri tipi e forme di impianti o mezzi finalizzati alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabili in base alle definizioni precedenti o di quelle date negli articoli 5 e 6. In particolare sarà data la disciplina per: [impianti distribuzione carburanti](#); [farmacie](#); [parafarmacie edicole](#); [volantinaggio](#); [cantieri](#); nonché per la

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

TITOLO SECONDO

IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI - DEFINIZIONI

pubblicità nelle [vetrine](#). Tali impianti o mezzi possono avere carattere di continuità e permanenza oppure temporaneo ed essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta secondo quanto sarà dettagliato nel relativo articolato normativo.

4. Nel prosieguo del presente Regolamento nel termine generico di "impianti e mezzi pubblicitari" si devono intendere inclusi anche quelli di cui al presente articolo salvo diversa specificazione.

TITOLO III

IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI - NORME E DISCIPLINA

CAPO I – Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Articolo 8

Quantità dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni

1. La superficie complessiva dei cartelli e degli impianti di pubblicità o propaganda esposti in via continuativa da collocare nell'intero territorio comunale, è determinata nella misura massima di 3.000 metri quadrati di superficie espositiva. Da tale computo sono esclusi gli impianti, sia del pubblico servizio che dati in concessione, destinati all'affissione di manifesti; la consistenza è così ripartita:

- a. una quota pari a 2.000 mq, con l'esclusione di quelli di cui [all'articolo 13](#), su spazi pubblici da autorizzare secondo i criteri dati dal presente Regolamento;
- b. una quota pari a 1.000 mq. da destinare alla collocazione di impianti pubblicitari da autorizzare secondo i criteri stabiliti [dall'articolo 10](#) e così ripartita:
 - b.1 una quota non superiore al 75% da collocare su spazi pubblici;
 - b.2 una quota non superiore al 25% da collocare su spazi privati, anche di uso pubblico con l'esclusione di quelli di cui [all'articolo 13](#).

2. La superficie della pubblicità abbinata a impianti pubblicitari di servizio di cui [all'articolo 27](#), su spazi e aree pubbliche, è determinata in misura non superiore a 200 metri quadrati di superficie espositiva.

3. Nel territorio comunale, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 507/93, la superficie massima adibita all'affissione di manifesti ammonta a 3.000 metri quadrati complessivi ed è così ripartita:

- a. mq 2.800 riservati al servizio comunale delle pubbliche affissioni, di cui almeno il 30% destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica, e non oltre il 70% destinati alle affissioni di natura commerciale;
- b. mq 200 da attribuire a soggetti privati per l'affissione diretta di manifesti e simili sugli spazi che saranno individuati dal *piano* di cui al successivo [articolo 9](#).

4. L'ubicazione o la tipologia degli impianti di cui alle lettere b.1 e b.2 del comma 1 ed alla lettera b del comma 3, è definita nel Piano Generale degli Impianti, di cui [all'articolo 9](#) (e che, nel prosieguo, per brevità, è denominato "*piano*").

5. Le caratteristiche strutturali degli impianti per l'affissione di manifesti, devono essere uniformate alle tipologie che saranno rappresentate in allegato al *piano*.

6. Le quantità di cui ai precedenti commi non sono comprensive:

- a. delle insegne di esercizio disciplinate nel [Capo III](#) di questo Titolo;
- b. delle targhe professionali e di esercizio di cui all'[articolo 22](#);
- c. della pubblicità esterna temporanea definita all'[articolo 6](#);
- d. di quella ammessa e consentita all'interno delle vetrine disciplinate dall'[articolo 42](#).

Articolo 9

Piano Generale degli Impianti

1. Il *piano*, in ottemperanza alle disposizioni dell'art.3 del D.Lgs n.507/93, disciplina la quantità, la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni in relazione alle esigenze di carattere sociale ed economico, di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.

2. La finalità del piano è quella di procedere al riordino degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni esistenti, di pianificare e regolamentare le tipologie e le modalità di effettuazione della pubblicità, di disciplinare i criteri e le modalità di installazione dei nuovi impianti, di rendere possibili gli interventi di sponsorizzazione o di sostegno economico per finalità di interesse per la città, il tutto nella quantità massima di pubblicità potenzialmente ammessa.

3. Il *piano* individua le tipologie degli impianti e disciplina la loro localizzazione.

4. In base alla finalità dei messaggi gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale o commerciale o a contenuto non economico e sono suddivisi:

a) impianti per le pubbliche affissioni

- affissione istituzionale
- affissione commerciale
- affissione necrologica

e sono gestiti dal Concessionario per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità;

b) affissione diretta

c) pubblicità esterna

su tali impianti e' effettuata pubblicità di natura commerciale o a contenuto non economico direttamente dal proprietario dell'impianto.

5. Per la localizzazione degli impianti il piano individua le aree di addensamento pubblicitario:

a) aree per gli impianti per le pubbliche affissioni;

b) aree di circolazione veicolare per la concessione a soggetti privati di impianti pubblicitari ai sensi art.8,c.1,lett.b),tramite procedura concorsuale nelle seguenti vie:Via Vasari, Via M.Arcamone, Via III Febbraio, circoscrizione sud/est (Borroni-Corvia), area del Plateatico inclusa Via F.lli Bandiera, Piazzale Unita' d'Italia, antistadio Santo Pietro, spazi pubblici area ex Centro Fiera, variante Foligno Nord, ex SS 3 Flaminia vocabolo Formoni. La disposizione si applica anche agli spazi contigui o prospicienti tali aree;

c) aree di circolazione veicolare per impianti pubblicitari ai sensi art.8,c.1,lett.a);

d) aree destinati ad impianti sportivi: l'installazione di mezzi pubblicitari nell'ambito di impianti sportivi siano essi comunali, ancorché affidati in gestione o concessione, che privati di uso pubblico e' affidata ai soggetti gestori e alle società sportive;

e) aree destinate a parcheggio pubblico, a parcheggio delle medie e grandi strutture commerciali e delle aree attrezzate per lo sport: per le aree superiori a mq 200 é consentita l'installazione di impianti pubblicitari da parte di operatori privati che, previa procedura concorsuale, presentino apposito progetto. L'installazione potrà avvenire solo dopo l'approvazione del progetto anche in deroga ai criteri ed alle quantità stabiliti dal presente Regolamento.

6. Sono esclusi dalla disciplina del piano i mezzi pubblicitari collocati nelle o sulle sedi di esercizio o nelle pertinenze delle attività cui si riferiscono. Sono altresì esclusi i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da esporre a tempo determinato nelle aree e con le modalità previste nei successivi articoli. In deroga al precedente comma 5), il Comune si riserva la facoltà di autorizzare il collocamento di talune tipologie di impianti, qualora, nella sua discrezionalità, lo ritenesse utile e necessario sotto il profilo del pubblico interesse, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione.

7. L'Amministrazione Comunale individua le aree di addensamento pubblicitario con l'approvazione di progetti che:

1) permettano di valutare il corretto inserimento ambientale degli impianti tenendo conto delle caratteristiche morfologiche, compositive ed architettoniche dello spazio interessato.

2) rispondano alle esigenze di circolazione e traffico.

3) devono prevedere impianti pubblicitari con linea unitaria per forma, colori, materiali in modo da determinare una specifica identità al luogo oggetto dell'intervento.

4) i progetti devono ottenere il parere dell'Area Lavori Pubblici, della Polizia Municipale, della Commissione C.Q.A.P. ed altri eventuali nulla osta.

8. Il piano dovrà inoltre tenere conto delle seguenti condizioni e limitazioni:

a) nel centro storico del capoluogo la pubblicità permanente, fatti salvi gli impianti per le pubbliche affissioni, é consentita solo per le insegne di esercizio, targhe professionali e di esercizio, tende e bacheche;

b) la viabilità posta a ridosso del centro storico del capoluogo e precisamente: Via IV Novembre, Via XVI Giugno, Via Nazario Sauro, Viale Mezzetti, Via F.Ottaviani, è destinata agli impianti per le pubbliche affissioni. La disposizione si applica anche alle aree prospicienti tali viabilità. in deroga a tale disposizione il Comune si riserva la facoltà di autorizzare talune tipologie di impianti pubblicitari

qualora ritenuti utili e necessari sotto il profilo del pubblico interesse, fermo restando quanto previsto dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

9. Il Consiglio Comunale, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel presente Titolo, approva il *piano* degli impianti su proposta dell'ufficio di cui [all'articolo 66](#).

10. Nelle more della individuazione delle aree di addensamento pubblicitario gli impianti esistenti nei punti previsti dal c.5), possono essere mantenuti, se regolarmente autorizzati, ma solo fino alla scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione decorso il quale devono essere rimossi.

Articolo 10

Concessione a privati dell'installazione di impianti pubblicitari

1. Per la concessione a soggetti privati di impianti pubblicitari o per affissione di manifesti, nelle quantità stabilite dall'[articolo 8](#), comma 1, lettera b), il Comune individua il contraente o l'ubicazione mediante procedure concorsuali o gare ad evidenza pubblica da svolgere sulla base della normativa vigente in materia.

2. Il procedimento concerne:

- a. l'individuazione del soggetto attuatore per le fattispecie di cui all'articolo 8, comma 1 lettera b.1;
- b. l'individuazione dell'ubicazione per le fattispecie di cui all'articolo 8, comma 1 lettera b.2;
- c. l'individuazione del soggetto attuatore e dell'ubicazione per le fattispecie di cui all'articolo 9, comma 7.

3. Per l'ammissione alla gara, oltre ai requisiti di legge, il Comune può introdurre vincoli aggiuntivi.

4. Per evitare la possibilità di concentrazioni, il limite delle aggiudicazioni ad un medesimo soggetto non può superare, in ogni caso, il trenta per cento (30%) di quanto globalmente oggetto di procedure concorsuali.

5. Nel procedimento concorsuale, il Comune individua il numero e le posizioni degli impianti da concedere, la durata del contratto, l'eventuale canone di affitto, l'entità del deposito cauzionale ed altre clausole ivi inclusa l'individuazione di particolari categorie di soggetti ammessi a partecipare nel caso di ubicazioni specifiche che saranno individuate dal *piano* quali, ad esempio, gli impianti sportivi o attrezzature pubbliche.

6. Costituisce criterio preferenziale da utilizzare nel caso di richieste superiori alle disponibilità, oltre all'offerta economica, la qualifica del soggetto richiedente come:

- a. associazione di interesse pubblico o generale;
- b. associazione avente finalità sociali;
- c. associazione senza fini di lucro;
- d. titolare di impianto simile che se pur autorizzato deve essere delocalizzato in base alle previsioni del *piano*;

secondo i pesi ponderali, le percentuali o i punteggi che saranno stabiliti dalle NTA del *piano* o dal bando.

CAPO II - Norme comuni

Articolo 11

Limitazioni e divieti

1. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che in nessun caso può essere quella di disco e di triangolo ovvero tale da ingenerare, per colore o messaggio, confusione con la segnaletica stradale.

2. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del mezzo o impianto pubblicitario. L'uso di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale ed in ogni caso deve essere evitato che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari si identifichi con quello dei segnali stradali onde non fuorviare l'attenzione degli utenti della strada.

3. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli, di impianti pubblicitari di servizio o di altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42. Sugli edifici e nei pressi di luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e su altri beni a tutela, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro

immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe e di altri mezzi di indicazione, di materiale, dimensione, e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

4. Nelle zone individuate dal PRG come "aree boscate" o come "aree protette" ricadenti all'esterno del perimetro dello "spazio urbano" come risultante dallo stesso PRG, è vietata l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari, permanenti o provvisori. Il divieto non si applica alle insegne e targhe d'esercizio relative alle attività produttive e commerciali, ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché agli impianti e mezzi pubblicitari aventi finalità turistica locale o di illustrazione delle aree tutelate.

5. Non è consentito collocare impianti e mezzi pubblicitari, a carattere commerciale, in aderenza o sul muro di cinta dei cimiteri.

6. È vietata l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari volti a pubblicizzare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o lo svolgimento di intrattenimenti o simili, esercitata all'interno di circoli o altre associazioni private.

7. È vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni, nelle aree destinate o attrezzate a verde pubblico o nei parchi cittadini; in questi ultimi è consentita la pubblicità mediante tende, gazebo, insegne di esercizio e bacheche effettuata da parte dei pubblici esercizi o attività di ristorazione negli stessi esistenti.

8. È fatto divieto di collocare impianti e mezzi pubblicitari su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate di particolare pregio, elementi architettonici in genere caratterizzanti le facciate di edifici ancorché non vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.

9. È vietato utilizzare alberi, impianti di segnaletica stradale e impianti di illuminazione come supporti pubblicitari.

10. I cartelli "Vendesi/Affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte di un immobile possono essere esposti solo in corrispondenza dell'edificio interessato, purché nell'ambito della proprietà comprese le recinzioni. Tali cartelli non potranno avere una superficie per facciata superiore a mq. 6. In considerazione dei diritti di proprietà, l'autorizzazione di cui al [Titolo V](#) non è necessaria per i cartelli di dimensioni inferiori o uguali a centimetri quadrati 600.

11. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, conservando le proprie caratteristiche chimico-fisiche e deve essere evitato il ristagno d'acqua e l'accumulo di materiale vario. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento nonché ad eventuali cedimenti del suolo ed essere saldamente ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione.

12. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori di supporti appositamente predisposti.

13. Gli impianti e mezzi pubblicitari devono essere posizionati in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità rispetto al senso di marcia di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.⁵

14. L'installazione di impianti e mezzi pubblicitari sui marciapiedi deve garantire il rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

15. È comunque sempre vietata, anche all'interno dei centri abitati, l'installazione di mezzi e impianti pubblicitari, sia permanenti che temporanei, nei punti individuati dal comma 3⁶ articolo 51 del Regolamento di Attuazione fatta eccezione per gli impianti per le affissioni e per quelli che saranno previsti dal *piano*.

⁵ Articolo 18, comma 2, del D. Lgs n. 285/92

⁶ L'articolo 51 del Regolamento reca "**(Art. 23 Cod. Str.) Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza**". Si riporta di seguito la disposizione citata:
"omissis

- 3.** Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

16. All'interno dei centri abitati il divieto di cui alla lettera f) del citato comma 3 dell'articolo 51 del Regolamento di Attuazione si applica anche ai ponti ferroviari limitatamente alle facciate visibili dalle strade.

17. Nei punti di cui al precedente comma 16 è consentita, all'interno dei centri abitati, la pubblicità relativa alla manutenzione del verde di arredo secondo la disciplina espressamente definita dall'Amministrazione Comunale.

18. Gli impianti e mezzi pubblicitari posizionati in diagonale rispetto all'asse stradale devono rispettare le prescrizioni date dal presente Regolamento per quelli posti perpendicolarmente all'interno dei centri abitati.

19. È sempre vietata la collocazione di impianti per le affissioni sulle aree private.

20. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di impianti o mezzi pubblicitari occupanti suolo o spazio pubblico o aggettanti su essi, i titolari o i concessionari sono obbligati ad eseguire a loro cura e spese sia la rimozione che la ricollocazione in pristino con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove sezioni del piano stradale.

21. L'installazione di mezzi ed impianti pubblicitari, salvo ove espressamente previsto, è sempre soggetta ai procedimenti di cui al [Titolo V](#) ed al pagamento dell'imposta di cui al [Titolo IV](#).

22. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari installati nell'intero territorio comunale devono contenere immagini, disegni, fotografie, oggetti figurati e scritte che non offendono la moralità pubblica, il buon costume, la pubblica decenza e l'ordine pubblico.

23. Per la collocazione e le dimensioni di tutti gli impianti e manifesti pubblicitari si rinvia agli artt.15 e 16 del presente Regolamento.

Articolo 12

Luminosità o illuminazione degli impianti e mezzi pubblicitari

1. Il tipo di luminosità potrà essere:

- a. con sorgente luminosa esterna purché la stessa interessi la sola insegna, non crei disturbo alla visibilità viaria e non interferisca con il sistema della pubblica illuminazione. Limitatamente alle zone 1 e 2 tale sorgente dovrà essere contenuta entro l'apertura del vano porta;
- b. con sorgente luminosa interna. Limitatamente alle zone 1 e 2 tale sorgente è consentita esclusivamente per le insegne collocate all'interno dell'apertura del vano porta;
- c. con luce propria, mediante realizzazioni con tubi al neon o lettere singole del tipo a scatolare chiuso.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali è consentita la luminosità diretta, oltre al rispetto dei requisiti per ciascun mezzo o impianto, non possono avere luce intermittente, di colore rosso, di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.⁷

3. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo.⁸

4. Gli impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile non sono consentiti all'esterno nei centri abitati. All'interno, oltre al rispetto della specifica disciplina in materia di collocazione, devono avere un periodo di variabilità non inferiore ad un minuto se posizionati in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli.

5. La collocazione degli impianti di cui al precedente comma è soggetta alle limitazioni quantitative di cui [all'articolo 8, comma 1, lettera b.](#) e conseguentemente ai procedimenti di cui [all'articolo 10](#).

6. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari dotati di sorgenti luminose devono rispettare le disposizioni della L.R. n.20 del 28/02/2005 e il Regolamento Regionale n.2 del 05/04/2007 in materia di prevenzione da inquinamento luminoso e risparmio energetico.

In particolare:

- a) Il flusso luminoso totale emesso non deve essere superiore a 4500 Lumen al mq di superficie illuminata e devono essere dotate di dispositivi in grado di intercettare integralmente l'emissione luminosa emanata attraverso lo spessore dell'impianto stesso.

omissis"

⁷ DPR 16/12/92, n. 495, art. 50 comma 1

⁸ DPR 16/12/92, n. 495 art. 50, comma 2

- b) Se di superficie superiore a 2 mq devono essere dotati di sistemi atti a ridurre l'emissione luminosa in misura non inferiore al 30 % entro le ore 24.

All'istanza dovrà essere allegato progetto illuminotecnico redatto da tecnico abilitato.

- c) Qualora gli impianti e mezzi pubblicitari si avvalgono di sorgenti esterne devono essere illuminati dall'alto verso il basso.

7. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.⁹

9. Gli elementi di elettrificazione devono essere occultati o sistemati in posizioni accessibili, con effetto ordinato e non casuale. La loro consistenza e collocazione, quando esterna agli edifici, dovrà essere indicata negli elaborati progettuali presentati per l'autorizzazione. Il sistema di illuminazione a luce diretta, indiretta o riflessa deve essere conforme alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza degli impianti.

Articolo 13

Impianti pubblicitari con ingombro e caratteristiche particolari

1. L'installazione di impianti pubblicitari che presentino caratteristiche o dimensioni particolari e che non siano riconducibili alle definizioni date nel Titolo II o alle dimensioni date nel prosieguo del presente Regolamento, e che siano sostenuti da strutture infisse a terra è subordinata al rilascio:

- del permesso di costruire se a carattere permanente;
- dell'autorizzazione di cui al [Titolo V](#) se a carattere temporaneo previa acquisizione del parere favorevole della Commissione Edilizia o dell'organismo chiamato a svolgere le funzione della stessa.

2. Gli impianti di cui al presente articolo, salvo diversa specifica previsione del *piano* o risultanze delle procedure concorsuali, possono essere installati su aree private solo se queste hanno una superficie libera superiore a 1.000 mq e sono prospicienti la viabilità di adduzione al Capoluogo.

Articolo 14

Targhetta di identificazione

1. Su ogni impianto pubblicitario, ad eccezione delle insegne di esercizio, tende, targhe professionali o di esercizio, deve essere apposta, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica di modeste dimensioni ed in posizione facilmente leggibile, sulla quale vanno incisi i seguenti dati di riconoscimento:

- l'intestazione "Comune di Foligno";
- il nome del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- il numero e la data dell'atto;
- nome della via e numero civico e per gli impianti stradali, ove individuabile, la progressiva chilometrica;
- la data di scadenza.

2. Per gli impianti pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

3. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni volta che interviene la variazione di anche uno solo dei dati in essa contenuti.

Articolo 15

Collocazione dei cartelli, degli impianti e dei mezzi pubblicitari

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti e mezzi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 23 del Codice e dell'articolo 51 del relativo Regolamento di Attuazione fatto salvo quanto espressamente previsto dai successivi articoli per particolari luoghi e tipologie di pubblicità.

2. All'interno dei centri abitati, per le strade di tipo E) ed F) come definite dall'articolo 2 del Codice le distanze previste dall'articolo 51 del Regolamento di Attuazione sono così ridotte:

- metri 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali, impianti semaforici e intersezioni;
- metri 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni per i quali tale distanza è ridotta a metri 20;
- metri 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;

⁹ DPR 16/12/92, n. 495, art. 50, comma 3

- d. per gli impianti fissi per le affissioni, quando collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, la distanza può essere anche inferiore:
- d.1. a metri 3 dal limite della carreggiata mentre non è prevista una distanza nel caso vi sia marciapiede o struttura salvapedoni;
 - d.2. a metri 20 dagli altri cartelli e/o mezzi pubblicitari in relazione allo schema di posa dell'insieme pubblicitario che si andrà a costituire, il quale non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
- 3.** I cartelli e gli altri impianti e mezzi pubblicitari collocati in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli e in aderenza ai fabbricati, o comunque posti ad almeno due metri dalla carreggiata, devono essere installati nel rispetto anche delle distanze dalle intersezioni, così come previsto dall'articolo 51, comma 6, del Regolamento di Attuazione. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di ml. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
- 4.** Ferme restando le prescrizioni di carattere comune e quelle riferite alle singole fattispecie la collocazione dei cartelli ed altri impianti e mezzi pubblicitari deve avvenire perseguendo un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico. A tal fine il *piano* potrà dettare ulteriori prescrizioni per alcune tipologie di impianti in relazione alle specifiche previsioni.

Articolo 16

Dimensioni dei cartelli, degli impianti e dei mezzi pubblicitari

- 1.** I cartelli, gli impianti ed i mezzi pubblicitari posti all'interno dei centri abitati non devono superare, di norma, la superficie di 6 mq., ad eccezione di quelli di cui [all'articolo 13](#) e delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di 20 mq.¹⁰; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq., fino al limite di 50 mq.
- 2.** Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da 6 a 3 mq. se i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle strade, fuori dal centro abitato del capoluogo, entro la distanza di Km. 5 dal cartello di indicazione del centro abitato.
- 3.** Per quanto riguarda le insegne di esercizio, gli impianti ed i mezzi pubblicitari posti all'interno del centro abitato si applicano i limiti di superficie stabiliti dal presente Regolamento per le singole tipologie di impianto. In assenza di specifica disposizione i limiti di superficie sono quelli di cui al comma 1.
- 4.** Le dimensioni degli impianti e dei mezzi pubblicitari posti nei centri abitati a tetto o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali, a funzione direzionale e impianti sportivi, qualora detti edifici siano posti all'esterno della zona 3 e nel caso di interventi aventi particolare rilevanza, possono superare i limiti di superficie previsti per le singole tipologie solo previa acquisizione del parere favorevole della Commissione Edilizia o dell'organismo comunque denominato chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.
- 5.** Gli impianti ed i mezzi pubblicitari da realizzare in attuazione di piani e/o progetti di arredo urbano predisposti dall'Amministrazione comunale, anche al fine dell'espletamento di procedure concorsuali, possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti in deroga alle disposizioni che precedono.
- 6.** L'approvazione dei piani e/o progetti di cui al comma precedente è comunque subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice e dal relativo Regolamento di Attuazione.

¹⁰ Articolo 48, comma 1, del Regolamento del Codice della Strada (DPR 16/12/92, n. 495)

CAPO III - Insegne di esercizio e targhe**Articolo 17
Norme comuni**

1. Fermo restando quanto disposto in via generale al precedente Capo II, le insegne di esercizio sono altresì soggette alla disciplina degli articoli che seguono anche in relazione alla ubicazione nelle zone definite [dall'articolo 3](#).

2. Ai fini del presente Regolamento le "pertinenze accessorie" di cui all'[articolo 5, comma 2, lettera a](#), sono quegli spazi e quelle aree adiacenti alla sede dell'attività e posti a servizio, anche non esclusivo, di essa per destinazione urbanistica o in base al titolo abilitativo riferito all'immobile in cui è collocata. Nel prosieguo del presente Regolamento dette pertinenze accessorie sono individuate anche come "pertinenze" o "pertinenze di esercizio". Le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie; non è consentito il loro posizionamento in luoghi distaccati o diversi dalla sede dell'esercizio e devono essere posizionate in modo da individuare il percorso d'ingresso alla sede dell'attività e non con finalità di propaganda.

3. Nel caso in cui gli spazi o le aree di cui al precedente comma siano pertinenti a più attività, è necessario servirsi di un impianto pubblicitario unitario.

4. Per le insegne di esercizio, comunque costituite, anche se in aderenza all'edificio, la distanza del massimo ingombro dalla carreggiata è stabilita in metri 1,5. La stessa distanza è stabilita per le insegne di esercizio poste in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli ma non aderenti ai fabbricati.

5. Le insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati esistenti e poste in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli, non sono soggette a limiti di distanza dalla carreggiata anche se in prossimità di intersezioni stradali.

6. Negli edifici dove esistano idonee ed apposite modanature per collocamento di scritte ed insegne, esse non potranno in nessun modo superare, in altezza ed in larghezza, le dimensioni individuate dall'elemento stesso.

7. In presenza di inferriate le insegne non dovranno coprirle ma essere poste all'interno delle stesse. Non è consentita la rimozione di inferriate di particolare fattura o pregio per ovviare a questa limitazione. Può essere autorizzata la posa d'insegne su recinzioni in muratura contenute in apposito riquadro senza comportare alcun oggetto sull'area circostante. devono essere a lettere singole opache o retro illuminate

8. In tutto il territorio comunale:

- a) le insegne di esercizio di qualsiasi tipo devono essere poste in modo da rispettare le regole della composizione architettonica dell'edificio, quali la simmetria gli allineamenti orizzontali ed i riferimenti verticali di porte e finestre;
- b) le insegne di esercizio non potranno essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano e marcadavanzale, ne interessare arcate frontali e di testa dei portici, sulle mazzette dei negozi ne sulle coperture;
- c) le insegne di esercizio devono contenere scritte in lingua italiana e possono contenere scritte in lingua diversa;
- d) le insegne di esercizio installate su area di pertinenza esterna per dimensioni, forme e materiali devono essere organicamente inserite nell'ambiente circostante.

9. Forme di insegna:

- a) INSEGNA FRONTALE: (a cassonetto a lettere scatolari singole opache o retroilluminate) devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto a filo esterno del muro, di cm10 con esclusione per le zone 1 e 2 nelle quali si applica la specifica disciplina prevista dall'art.18
- b) VETROFANIE: sono consentite: 1) nei sopraluce, 2) nelle vetrine in misura non superiore al 40% della superficie della singola vetrina, 3) nella luce delle finestre.
- c) A BANDIERA: le insegne a bandiera possono essere installate, in un solo esemplare, da rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici, farmacie, parafarmacie e dagli Enti o organismi di pubblica utilità. Tali insegne possono essere altresì installate per le attività turistiche produttive o extralberghiere, con esclusione di quelle ubicate nelle zone 1 e 2. Quelle relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso, devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente.

- d) **BANDIERE:** per le sole concessionarie di autovetture, si applica quanto previsto e disciplinato dall'articolo 19 del presente regolamento;
- e) **A TETTO O PENSILINA:** possono essere installate nel rispetto delle condizioni stabilite all'art.19 del presente regolamento;
- f) **SU SUPPORTO PROPRIO, PALINA O TOTEM:** Le insegne montate su supporto proprio o su palina o totem, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non maggiore a m. 6,00. Negli insediamenti con destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale e direzionale sono consentite altezze superiori da valutare caso per caso.
- In nessun caso tali tipi di insegne potranno aggettare su suolo pubblico.
- g) **TARGHE:** vedi Art.22
- h) **TENDE:** vedi Art.24

10. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti di balconi, nelle luci delle finestre e sulle coperture mentre l'installazione sulle facciate è disciplinata dai successivi articoli. Gli esercizi e Studi medici, veterinari, studi professionali, avvocati, commercialisti ecc. per installare targhe professionali o insegne di esercizio devono presentare il preventivo nulla osta del proprio ordine professionale o apposita autorizzazione rilasciata dall'ente competente. La successiva collocazione dovrà avvenire nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento.

11. Negli edifici ricadenti nella zona 3 possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltreché sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, anche a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.

12. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm. 10 con esclusione per le zone 1 e 2 nelle quali si applica la specifica disciplina data dall'articolo 18.

13. Ove non è possibile l'inserimento dell'insegna di esercizio in base alla tipologia della zona, potranno essere esaminate eventuali deroghe o forme alternative d'installazione a condizione che gli impianti o le posizioni non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità, rispettino il corretto inserimento edilizio ed urbanistico e non siano di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

14. Le insegne di esercizio devono essere caratterizzate da adeguato aspetto grafico; in particolare non devono presentare una eccessiva animazione e ridondanza di scritte che sono tipiche dell'impianto pubblicitario di propaganda.

Articolo 18

Collocazione e caratteristiche nelle zone 1 e 2

1. All'interno delle zone 1 e 2 di cui all'articolo 3, oltre alle disposizioni dell'articolo 17, si applicano anche quelle di cui ai commi successivi.

2. In tali zone si dovrà tendere ad una armonizzazione degli interventi in funzione degli ambiti urbani ove sono collocate le attività da pubblicizzare. In particolare, tra gli ambiti in cui dovrà perseguirsi tale criterio, si individuano le piazze, gli slarghi, gli incroci principali. Per l'intero fronte di ogni singolo edificio l'intervento dovrà essere omogeneo e coerente con il carattere stesso del fabbricato. A tal fine le domande di autorizzazione riferite a detti ambiti dovranno documentare la prescritta armonizzazione.

3. Le insegne di esercizio devono essere fissate sugli edifici cui si riferiscono; se le attività interessate sono ubicate ai piani superiori, primo compreso, devono essere installate sul portone di ingresso o accanto ad esso sotto forma di targa. È consentito, in tali ultimi casi, apporre vetrofanie sulle finestre ed eventuali insegne, anche luminose, solo all'interno dei locali e visibili per trasparenza.

4. In tutti i casi in cui l'insegna può lasciare un'altezza libera di porta pari a ml. 2.20 minimi, essa dovrà essere installata nella parte superiore dell'apertura del vano porta o vetrina. Per insegne a cassettoni dovrà essere rispettato un incasso minimo, rispetto al filo esterno del fabbricato, di 5 cm. al fine di consentire la lettura esatta del taglio dell'apertura.

5. Nel caso in cui l'insegna non possa essere collocata nella parte superiore del vano porta, perché si riduce l'altezza utile di ingresso sotto la quota di ml. 2.20, sarà posta sopra di essa con una larghezza massima pari a quella dell'apertura stessa purché progettata in modo coerente alla facciata e ad eventuali preesistenze e collocata nel rispetto dei particolari architettonici dell'edificio. In tali fattispecie l'insegna non potrà essere del tipo a cassettoni. Nel caso in cui non sia possibile anche tale tipo di collocazione, l'insegna

potrà essere collocata a parete a lato della porta d'ingresso nel rispetto dei particolari architettonici dell'edificio. Il progetto dovrà essere sottoposto al parere del Servizio Arredo Urbano e della commissione comunale qualità architettonica e paesaggio.

6. Sono ammissibili insegne di esercizio realizzate a lettere singole nei seguenti materiali: ottone, bronzo, rame, e altri materiali pregiati tradizionali. Possono essere inserite nelle aperture al piano terra, ad eccezione delle finestre, nonché nei pieni murari, purché questi definiscano uno spazio adatto, senza mai interessare gli elementi architettonici o decorativi, quali cornici, bugnati, ecc.

7. Per le attività di interesse pubblico (biblioteche, musei, teatri, ecc.) possono essere previste anche soluzioni diverse da quelle di cui ai commi precedenti purché siano sottoposte alla valutazione della Commissione Edilizia o dell'organismo, comunque denominato, chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.

8. Qualora per la situazione della facciata e delle aperture non sia consentita alcuna delle installazioni come in precedenza individuate le insegne potranno essere posizionate internamente alla vetrina stessa in modo che risultino comunque visibili dall'esterno ovvero sostituite con vetrofanie.

9. Qualora la realizzazione delle insegne avvenga con l'utilizzo di pannelli di fondo e supporto, a chiusura di lunette, di vetrine e sovrapporta, di imbotti, questi non potranno essere realizzati con la messa in opera di materiale riflettente, laminati metallici non verniciati, vetro a specchio, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato.

10. È vietata l'installazione:

- a) dell'insegne di esercizio sotto portici e colonnati, fatta eccezione per quelle apposte direttamente sull'infisso della porta o vetrina dei locali che vi si affacciano;
- b) dell'insegne d'esercizio a messaggio variabile anche in modo provvisorio;
- c) dell'insegne d'esercizio tramite tipo iscrizioni su muro.

Articolo 19

Collocazione e caratteristiche nelle zone produttive

1. All'interno delle zone produttive di cui al [punto 3](#) del comma 1 dell'articolo 3, è ammessa l'installazione delle insegne di esercizio, delle preinsegne, dei cartelli, dei cartelli a messaggio variabile, dei segni orizzontali reclamistici e dei mezzi pubblicitari esterni temporanei, nelle modalità di seguito specificate. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.

2. Per zone produttive si intendono le singole aree o gruppi di aree che il PRG qualifica come tali. Inoltre, sono da intendersi aree produttive anche quelle aree dove si svolge una prevalente attività produttiva.

3. Nelle zone produttive, come individuate nel precedente articolo, i cartelli, le insegne di esercizio e le altre forme pubblicitarie poste in aderenza alle pareti di edifici o nei vani delle aperture, devono avere uno sviluppo dimensionale ed una superficie espositiva rapportati e proporzionati ai prospetti degli stessi fabbricati o al fronte stradale.

4. Quando nello stesso edificio sono presenti o previste più attività, la tipologia dell'insegna di esercizio deve essere proposta in modo unitario nel rispetto della tipologia della facciata ovvero degli elementi che la caratterizzano. In questo caso deve essere autorizzata, in via preventiva, l'individuazione e l'assegnazione delle parti delle facciate del fabbricato che potranno essere utilizzate per la collocazione delle insegne di esercizio. In presenza di Area di pertinenza esterna al fabbricato, possono essere installati totem contenenti le denominazioni delle ditte o attività presenti nel fabbricato, e da valutare caso per caso, per quanto riguarda il numero la posizione e le dimensioni. Il progetto è sottoposto al parere della Commissione Comunale qualità architettonica e paesaggio.

5. Il colore, il materiale e la forma delle insegne di esercizio, deve costituire motivo di armonizzazione con il contesto urbano circostante e con i prospetti che le ospitano. Il responsabile del procedimento di cui [all'articolo 66](#) del presente Regolamento, ha facoltà di imporre condizioni e limitazioni in merito al posizionamento ed alle caratteristiche dei mezzi pubblicitari da autorizzare.

6. Sulle pareti delle facciate può essere proposta l'esecuzione di pitture murali anche di grande formato ed a contenuto commerciale, da sottoporre al parere della Commissione Comunale qualità architettonica e paesaggio o dell'organismo comunque denominato chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.

7. È vietata l'installazione degli impianti pubblicitari sulle coperture. Sono fatte salve quelle regolarmente autorizzate che resteranno in vigore fino al termine dell'attività pubblicizzata. Possono essere installate insegne di esercizio sulle coperture a condizione che le stesse siano parte integrante del disegno

architettonico dell'edificio. Il progetto è sottoposto al parere della Commissione Comunale Q.A.P. Gli impianti pubblicitari previsti sulla copertura dovranno avere un'altezza massima di norma pari a metri 2,00 e potranno riguardare anche più attività purché svolte nel medesimo edificio ma nel rispetto della stessa altezza e potranno essere luminose o illuminate indirettamente.

8. Le concessionarie o rivendite di autovetture, nel caso in cui sono obbligate dalla ditta produttrice, possono installare nell'area di pertinenza esterna gli impianti pubblicitari "bandiere" con le seguenti modalità:

- a) devono recare il logo o simbolo della azienda produttrice;
- b) devono essere installate in numero massimo di tre;
- c) devono avere in genere un'altezza massima da terra di m 6 e superficie massima del telo mq.....
- d) non sono ammesse su file parallele
- e) non devono in nessun modo ridurre o eliminare la visibilità della viabilità segnaletica stradale ed ambientale
- f) deve essere documentato l'obbligo contrattuale alla installazione delle bandiere.

Articolo 20

Collocazione e caratteristiche nelle altre zone

1. L'esposizione di insegne di esercizio, nonché di altri mezzi pubblicitari, relativi all'attività svolta vanno di regola inseriti negli spazi appositamente progettati e concessi e, al solo piano terreno, nei sopraluce, purché non siano obbligatoriamente apribili a fini igienico-sanitari, e nelle aperture murarie, ad eccezione delle finestre, senza sporgenza dal filo di facciata.

2. Sui prospetti degli edifici è consentita, limitatamente al piano terreno, l'esposizione di insegne di esercizio cui è possibile associare un marchio di modeste dimensioni, a condizione che esse non interferiscano con eventuali elementi caratterizzanti l'edificio.

3. Le insegne di esercizio devono essere fissate sugli edifici cui si riferiscono; se le attività interessate sono ubicate ai piani superiori, primo compreso, le suddette forme pubblicitarie, devono essere installate sul portone di ingresso o accanto ad esso sotto forma di targa. È consentito, nei casi di cui trattasi, apporre vetrofanie sulle finestre ed eventuali insegne o segnali luminosi solo se posti all'interno dei locali e visibili per trasparenza.

4. Le insegne di esercizio potranno essere installate anche nelle parte superiore dell'apertura del vano porta, del vano vetrina o sopra di essa con una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura stessa, purché venga progettata in modo coerente alla facciata e collocata nel rispetto di eventuali particolari architettonici dell'edificio.

5. Sono ammissibili insegne di esercizio realizzate a lettere singole inserite nella parte superiore del vano porta, del vano vetrina o sopra di essa nonché nei pieni murari al piano terra.

6. Nei portici e colonnati in assenza di diversa collocabilità, l'insegne di esercizio possono essere installate negli spazi tra i pilastri e il porticato, purché ciò avvenga in modo unitario e uniforme e sia lasciata un'altezza libera di almeno m. 2,20.

7. Le attività site in edifici con destinazione di uso residenziale, commerciale, direzionale, con area di pertinenza esterna adiacente all'edificio, possono installare insegna di esercizio montate su supporto proprio o su palina o totem con dimensioni rapportate al contesto edilizio da valutare caso per caso.

Il progetto sarà sottoposto al parere della Commissione Comunale qualità architettonica e ambiente.

Articolo 21

Dimensionamento

1. Le insegne da porre in opera sopra al vano porta dovranno avere: una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura stessa; un'altezza di norma non superiore a 40 cm., salvo i casi di posa in opera in lunette o appositi sovrapporta di dimensioni maggiori; spessore massimo pari a 8 cm. per quelle non luminose e 15 cm. per quelle luminose.

2. Le insegne a bandiera, nei casi consentiti, dovranno rispettare i seguenti limiti dimensionali:

- a. sbalzo massimo 60 cm.;
- b. altezza massima 70 cm.;
- c. distacco minimo dal fronte dell'edificio 10 cm.;

d. distanza da terra al bordo inferiore pari a:

d.1 m. 3,00 se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali;

d.2 m. 5,10 se aggettanti su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi.

3. Il limiti dimensionali di cui al comma 1 si applicano alle sole zone 1 e 2 mentre quelli di cui al comma 2 lettere a., b., c. non si applicano nelle zone 3.

Articolo 22 **Targhe professionali o di esercizio**

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed altre attività in genere è consentita solo in assenza di vetrina o in sostituzione dell'insegna di esercizio. Dette targhe devono essere collocate sulla porta o, in alternativa, anche con riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa.

2. Sono consentite nelle dimensioni massime, per singola targa, di cm 35 di base e di cm. 25 in altezza. Nel caso siano più di una dovranno essere della stessa tipologia o risultare collocate in un unico porta targhe. Nelle zone 3 e 4 non si applica il limite dimensionale.

3. Laddove esiste una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, e quindi rientrante in un corretto concetto di arredo urbano, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.

CAPO IV - Impianti per le affissioni

Articolo 23 **Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni**

1. La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi a ciò preordinati è vietata in ogni luogo del territorio comunale.

2. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, il cui formato si sviluppa sui multipli di cm. 70 x 100, può essere effettuata esclusivamente negli impianti fissi per le affissioni la cui nuova o diversa collocazione, rispetto all'attuale, sarà disciplinata dal *piano* di cui [all'articolo 9](#).

3. Gli impianti si sviluppano secondo le seguenti tipologie:

- a. tipo "tabella";
- b. tipo "standard";
- c. tipo "poster";
- d. tipo "trespolo".

4. Ove previsto dal *piano* è consentito, per gli impianti fissi "tipo tabella", la collocazione sulle facciate degli edifici o su altri manufatti, purché detti impianti siano individuati e delimitati da una cornice.

5. Gli impianti fissi "tipo standard" dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi previste. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico a sezione circolare, senza discontinuità superiore, in modo da conferire all'insieme un maggior grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore da determinarsi anche in rapporto al luogo in cui essa viene installata. Il pannello per l'apposizione dei manifesti sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco.

6. Gli impianti per affissioni "tipo poster", sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni standard di ml. 6 x 3, racchiuso da una cornice di materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovrà essere sostenuto da uno o al massimo due montanti, con coloritura diversa dalle cornici, tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato.

7. Gli impianti di affissione tipo "trespolo" dovranno essere polifacciali e la struttura portante di sostegno dovrà essere realizzata in profilato metallico con sezione a "L" o a "V" opportunamente dimensionata e rinforzata da eventuali traverse, in relazione ai carichi dinamici e statici sopportati dalla struttura medesima; l'impianto dovrà essere verniciato colore grafite opaco. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cm. 70 x 100 o cm. 140 x 200 fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti per mezzo di viti tipo brugola dovrà essere realizzato con materiale durevole e non

ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio estruso non verniciato, il tutto facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco.

8. Ogni impianto, indipendentemente dalla tipologia, dovrà essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione di ogni impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia posta, di norma, ad una distanza minima da terra di cm. 60 e non superiore a cm. 100.

CAPO V - Tende e bacheche

Articolo 24

Disciplina dell'impianto pubblicitario su tenda

1. Le tende, per posizione e forma, non debbono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica.

2. La posa in opera delle tende potrà avvenire qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento, e in particolare quando l'intera linea d'appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi contorni, modanature o altri eventuali elementi architettonici. L'apposizione della tenda non potrà occultare elementi architettonici o partiti decorativi della facciata. Nei casi di presenza di tali elementi la tenda dovrà essere collocata entro il taglio dell'apertura e sarà adeguata alla forma della stessa.

3. Le tende dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio sia nella forma che nel colore e materiale. Le domande di autorizzazione per tali impianti dovranno documentare il rispetto della presente disposizione.

4. Le scritte pubblicitarie sono consentite esclusivamente sulle fasce di finitura anteriore e laterali, poste in basso e con caratteri di altezza max. pari a 15 cm mentre lo sbraccio della tenda dovrà essere contenuto entro i 120 cm. e comunque non potrà sporgere oltre la larghezza del marciapiede, o spazio interdetto alla circolazione, sottostante.

5. In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche, non potranno essere installate tende salvo che per le zone ad esclusivo transito pedonale ovvero ove sia prevista una fascia salvapedoni.

6. Sono vietati i teli con materiale plastico in vista sulle parti esterne.

7. I limiti dimensionali sulle scritte pubblicitarie trovano applicazione solo nelle zone 1 e 2. Nel caso di tende aggettanti su spazi privati non sono posti limiti allo sbraccio. Il progetto dovrà essere sottoposto al parere della Commissione Comunale qualità architettonica e paesaggio.

8. In nessun caso la tenda potrà essere sostenuta da montanti verticali.

Articolo 25

Bacheche

1. Le bacheche, come definite [all'articolo 5, comma 2, lettera e.](#), sono destinate all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di Enti pubblici o di interesse pubblico, partiti politici e associazioni varie.

2. Le bacheche possono essere installate inoltre da attività turistico-produttive o extralberghiere, rivendite tabacchi, ristoranti, pubblici esercizi e farmacie purché con funzione di porta menù, listino prezzi o segnalazione di turni.

3. Sui prospetti degli edifici confinanti con il suolo pubblico o di uso pubblico:

- a. è vietato il collocamento di bacheche o vetrinette destinate a contenere informazioni o messaggi pubblicitari commerciali;
- b. è consentito il collocamento di bacheche o vetrinette porta locandine cinematografiche e teatrali, in particolare per quelli dove si svolgono gli spettacoli cui si riferiscono.

4. Per le bacheche esistenti compatibili con il presente Regolamento è consentita la sola manutenzione ordinaria e straordinaria mentre per le altre è consentita la sola manutenzione ordinaria con divieto quindi della sostituzione integrale.

5. Le bacheche debbono essere collocate a muro evitando di occupare le componenti lapidee dei prospetti, quali stipiti, spalle, cornici, ed altri elementi architettonici delle facciate interessate.

6. La misura massima dell'ingombro totale è prevista in cm 40x50x5. Dimensioni superiori sono consentite esclusivamente per i cinema teatri e per gli Enti pubblici o associazioni e partiti politici previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia o dell'organismo, comunque denominato, chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.

7. Nelle zone 1 e 2 le bacheche devono essere costruite in legno o ferro verniciato o in acciaio inossidabile satinato. Nelle restanti zone è consentito anche l'impiego di alluminio anodizzato, preferibilmente elettroverniciato. Il progetto dovrà essere sottoposto al parere della Commissione Comunale qualità architettonica e paesaggio.

8. Le bacheche possono essere installate anche su supporto proprio qualora:

- a. ricadano su aree private e siano poste in essere nel rispetto della disciplina relativa ai cartelli;
- b. ricadano su aree pubbliche e siano destinate ad informazioni di pubblico interesse, esposizione quotidiani, informazioni politiche e sindacali purché non costituiscano impedimento al transito in base alla preventiva acquisizione del parere del Servizio Ufficio Tecnico del Traffico;
- c. vi sia una specifica previsione del *piano* relativa ad aree pubbliche o di uso pubblico e per la finalità di pubblicità commerciale.

9. All'interno degli spazi concessi come occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è consentita l'esposizione di un prezzario su supporto mobile dei prodotti somministrati.

CAPO VI - Preinsegne e pubblicità di servizio

Articolo 26 Preinsegne e pubblicità direzionale

1. L'installazione, la gestione e la manutenzione delle preinsegne e della segnaletica direzionale di attività industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive, Enti pubblici ed attività di pubblico interesse sono eseguite direttamente dall'Amministrazione Comunale tramite l'Area Sviluppo Economico e Formazione, l'Area Servizi Finanziari e l'Area lavori Pubblici.

2. Per la collocazione delle preinsegne e segnaletica direzionale, all'interno dei centri abitati, l'Area Sviluppo Economico e Formazione redige, di concerto con l'Area Lavori Pubblici e Polizia Municipale, specifico progetto in base al quale vengono: 1) indicate singole aree di circolazione del territorio comunale; 2) previste per ogni area di circolazione specifico impianto atto a segnalare e localizzare aree produttive e singole attività ed esercizi; 3) individuati gli impianti di preinsegne e segnaletica direzionale conformi agli artt. n. 51, 78, 128 e 134 D.P.R. n. 495/92 e al vigente Regolamento; 4) individuati gli impianti non conformi da rimuovere. Il progetto è soggetto ad adeguamento o variante a seguito della realizzazione di nuove aree di circolazione o modifiche di quelle esistenti, nuove aree produttive ed attività, variazione delle attività presenti nella zona.

3. In occasione di avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, sportivo, ricreativo, politico e comunque di interesse pubblico, è consentito realizzare la pubblicità di cui al primo comma a carattere temporaneo durante la settimana precedente ed il periodo di svolgimento fino alle 24 ore successive allo stesso.

4. La rimozione dei manufatti di cui al precedente comma deve avvenire entro le 48 ore successive alla data dell'evento. In caso di mancato adempimento si applicano le sanzioni di cui [all'articolo 88](#) a carico del promotore dell'evento in solido con il soggetto installatore.

5. Per le installazioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste per i cartelli, in materia di distanze e collocazione, dal Codice e dal Regolamento di Attuazione. Nel caso di più attività segnalate nello stesso punto il supporto dovrà essere unitario.

Articolo 27 Impianti pubblicitari di servizio

1. La pubblicità sugli impianti di servizio è autorizzabile nei centri abitati nel rispetto delle prescrizioni, nonché delle deroghe, poste dal presente Regolamento, dal Codice e dal relativo Regolamento di Attuazione all'esterno dei centri abitati. Il *piano* stabilisce le ubicazioni e, nel caso di particolari tipologie, al fine di perseguire uniformità, potrà prevedere il ricorso a procedure concorsuali.

2. Fino alla scadenza delle concessioni, convenzioni o contratti in corso di validità, alla data del presente Regolamento, la pubblicità apposta sugli impianti di servizio può essere mantenuta in deroga alle disposizioni del presente regolamento e comunque non oltre il termine ultimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Le transenne parapedoni fisse, ove consentite dal *piano*, devono essere costituite da una struttura tubolare metallica continua, senza angoli vivi o sporgenze di sorta, di colore brunito o testa di moro. La cornice di sostegno dello spazio pubblicitario deve essere del medesimo colore del tubolare. Lo spazio pubblicitario abbinato alle transenne non può superare, per ogni elemento, la superficie di mq. 2,00.

4. Per evitare la possibilità di concentrazioni, si applica il disposto [dell'articolo 10, comma 4](#).

Articolo 28

Installazione e caratteristiche degli impianti pubblicitari di servizio

1. Gli impianti di cui [all'articolo 5, comma 2, lettera l](#), possono essere installati:

- a. previa redazione di un progetto generale qualora il soggetto proponente rivesta carattere pubblico o di interesse collettivo;
- b. secondo le previsioni del *piano* laddove si tratti di installazioni singole o puntuali da parte di soggetti privati;
- c. previo espletamento di procedure concorsuali su iniziativa dell'Amministrazione Comunale ed in tal caso anche in variante o in assenza di previsioni del *piano*.

2. Gli impianti di cui al comma precedente da installare lungo le strade o in prossimità di esse, possono essere orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a mq. 1,00¹¹.

CAPO VII - Mezzi pubblicitari temporanei

Articolo 29

Collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. I mezzi pubblicitari indicati agli articoli 6 e 7, se aventi carattere di provvisorietà, sono autorizzati fermo restando il rispetto delle limitazioni e prescrizioni indicate nell'articolo 51¹² del Regolamento di Attuazione quando posti all'esterno dei centri abitati o del presente Regolamento se posti all'interno dei centri abitati.

2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma, in quanto temporanee, possono essere rilasciate anche in deroga dei limiti di distanza previsti dal presente Regolamento.

3. È vietata l'esposizione di cartelli, manifesti e mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà, collocati a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, ed altri supporti destinati a scopi diversi. È altresì vietata la collocazione su piante e, di norma, su pali della pubblica illuminazione, su muri perimetrali esterni dei fabbricati, sulle cancellate e recinzioni di edifici sia pubblici che privati.

4. È derogabile il rispetto delle distanze minime previste dal Codice e dal relativo Regolamento di Attuazione per la pubblicità dei circhi e dei Luna Park, che deve essere effettuata secondo le prescrizioni

¹¹ Articolo 51, comma 8, del Regolamento di Attuazione - Si veda in proposito la nota all'articolo 26

¹² L'articolo 51 reca "(Art. 23 Cod. Str.) **Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza**" - Si riportano di seguito le disposizioni richiamate:

"omissis"

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

"omissis"

date di volta in volta dal responsabile del procedimento di cui [all'articolo 66](#) in base alla specifica legislazione.

5. L'esposizione dei cartelli provvisori o temporanei è consentita a decorrere dal quindicesimo giorno precedente l'inizio della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa commerciale cui si riferisce, e termina il giorno successivo alla scadenza dell'evento. La rimozione deve avvenire entro le 24 ore successive.

6. La collocazione di cartelli, manifesti e totem con sponsor, a carattere temporaneo per la pubblicità di spettacoli, eventi sportivi, manifestazioni promosse da Enti pubblici o privati ovvero a carattere politico o sindacale deve avvenire in base ai seguenti criteri:

- a) per ogni area di circolazione deve essere stabilito un numero massimo di mezzi pubblicitari da definire in base alle richieste ed alla tipologia dell'area. I manifesti, per ogni istanza, non devono essere superiori a tre per ogni area di circolazione indicate nell'autorizzazione;
- b) all'interno della stessa area di circolazione i mezzi pubblicitari devono essere uniformi e distribuiti in modo equilibrato;
- c) per i totem con sponsor la pubblicità relativa alla manifestazione, evento o spettacolo deve essere inserita in tutte le facciate. La pubblicità relativa agli sponsor deve essere distribuita in modo da non superare la metà della superficie di ogni singola facciata.

7. Nel caso di installazione su marciapiedi dei mezzi di cui al comma precedente deve essere garantito il transito ai soggetti disabili. La collocazione deve avvenire in sicurezza sia nei confronti dei pedoni che dei veicoli a cura e spese degli installatori. Nel caso di contemporaneità di manifestazioni o eventi non saranno consentiti più di tre manufatti per ciascuna di esse.

8. È vietata l'affissione di manifesti, volantini con messaggi pubblicitari di qualunque tipo sui muri dei fabbricati ed in altri luoghi non autorizzati.

Articolo 30

Striscioni, locandine, standardi, bandiere, transenne

1. L'esposizione di striscioni, locandine, standardi e bandiere è ammessa unicamente per pubblicizzare eventi particolari, manifestazioni e spettacoli durante i 15 giorni precedenti ed il periodo di svolgimento fino alle 24 ore successive.

2. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative al marchio, agli enti, alle associazioni, alle ditte o agli sponsor in genere.

3. Gli striscioni possono essere utilizzati solo per pubblicizzare manifestazioni di interesse pubblico o collettivo o comunque patrocinate da Enti Pubblici mentre gli altri mezzi di cui al presente articolo possono essere utilizzati anche per pubblicizzare iniziative commerciali quali il lancio di prodotti, l'apertura di nuove attività, i saldi e le vendite promozionali solo nella sede dell'attività.

4. Gli striscioni devono essere ancorati esclusivamente alle apposite strutture predisposte dal concessionario per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità. A tal fine il concessionario predispone apposito progetto per la localizzazione e la tipologia delle strutture e provvede all'installazione dopo l'approvazione della Giunta Comunale che può avvalersi del parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

5. È vietata l'installazione di striscioni, locandine e standardi sulle cancellate o recinzioni di edifici sia pubblici che privati sia all'interno che all'esterno dei centri abitati.

6. Il montaggio deve essere eseguito con l'adozione delle opportune misure di sicurezza sia nei confronti degli installatori che della circolazione stradale.

7. La collocazione di bandiere, fatto salvo quanto disposto [dall'articolo 36](#), può avvenire solo su suolo privato pertinente all'attività o alla manifestazione pubblicizzata purché non impedisca la visibilità della segnaletica nel senso di marcia.

8. La rimozione dei manufatti oggetto del presente articolo deve avvenire entro le 48 ore successive alla data dell'evento. In caso di mancato adempimento si applicano le sanzioni di cui [all'articolo 88](#) a carico del promotore dell'evento in solido con il soggetto installatore.

9. È consentito l'utilizzo di transenne mobili di cui [all'articolo 6, comma 2, lettera b.](#) recanti messaggi pubblicitari, anche commerciali, durante lo svolgimento di manifestazioni che ne richiedano l'uso. L'installazione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione ed alle 24 ore precedenti e

successive; decorse queste ultime la rimozione deve avvenire a cura del soggetto che le ha posizionate. La mancata rimozione è soggetta alle sanzioni di cui [all'articolo 88](#).

Articolo 31 **Segni orizzontali reclamistici**

1. I segni orizzontali reclamistici di cui [all'articolo 6, comma 2, lettera c.](#) sono ammessi unicamente:

- a. all'interno di aree, anche ad uso pubblico, di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive. Ad essi si applicano le limitazioni previste dall'articolo 51, comma 9, lettera b) ¹³ del Regolamento di Attuazione.

2. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati per il periodo dell'utilizzo, alla superficie stradale garantendo una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

3. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione relativa alla posa di segni orizzontali reclamistici di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio in danno dell'inadempiente ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni vigenti al momento del verificarsi dell'inottemperanza ivi incluse quelle previste [dall'articolo 88](#).

Articolo 32 **Pubblicità fonica**

1. Nei centri abitati, previa autorizzazione, è consentita la diffusione sonora da autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche e di rilevante interesse pubblico, nonché di quelli promossi o patrocinati dal Comune. I messaggi possono contenere pubblicità commerciale relativa agli sponsor della manifestazione.

2. La pubblicità fonica non è soggetta ad autorizzazione quando viene disposta dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco quale autorità sanitaria o di protezione civile. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59 ¹⁴ del Regolamento di Attuazione in materia di propaganda elettorale.

3. La pubblicità fonica è altresì consentita anche a fini commerciali limitatamente alla pubblicizzazione di eventi particolari nonché per le attività artigianali e commerciali svolte in forma ambulante. Nella domanda di autorizzazione deve essere indicato il percorso con relativi orari al fine di evitare il sovrapporsi di diverse pubblicità.

4. La pubblicità fonica è comunque vietata:

- a. in prossimità di strutture sanitarie ed assimilate, di luoghi culturali e/o di studio, limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto;
- b. nei centri storici, così come definiti dalla normativa urbanistica vigente.

5. La pubblicità fonica può essere autorizzata:

- a. nei giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30;
- b. e' possibile concedere deroghe agli orari previsti dal punto a) nei giorni festivi e feriali in occasione di manifestazioni sociali, culturali, sportive ecc.. .

6. Ulteriori limitazioni in occasioni, orari o periodi particolari possono essere disposte con provvedimento motivato del Dirigente.

7. In ogni caso la pubblicità fonica deve rientrare entro i limiti massimi di esposizione al rumore, ridotti del dieci per cento, stabiliti dalla normativa vigente

¹³ Per la disposizione citata si veda la nota all'articolo 26

¹⁴ L'articolo 59 reca "(**Art. 23 Cod. Str.) Pubblicità fonica**" - Si riporta di seguito la disposizione richiamata:
"omissis

3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991."

CAPO VIII - Pubblicità con e su automezzi**Articolo 33
Pubblicità sui veicoli**

1. La pubblicità effettuata con i mezzi di cui [all'articolo 7, comma 2, lettera a.](#), ancorché effettuata per conto terzi, non è soggetta ad autorizzazione ma solo alle limitazioni contenute nei commi 4, 5 6 e 7 dell'articolo 57 del Regolamento di Attuazione ¹⁵ ed al pagamento dell'imposta, ove dovuto ¹⁶.

2. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirlo a richiesta degli agenti autorizzati.

**Articolo 34
Pubblicità con veicoli**

1. È vietata in tutto il territorio comunale ogni forma di pubblicità effettuata, anche in via temporanea o provvisoria, mediante cartelli o altri manufatti, collocati sopra o all'esterno di veicoli adibiti ad uso privato o destinati a trasporti delle aziende. Il divieto opera sia nel caso che i veicoli siano in sosta, anche su area privata, che in movimento.

2. È inoltre vietata l'esposizione di manifesti, fotografie o similari, incollati o comunque affissi su automezzi in sosta o in movimento, in coincidenza di occasionali vendite promozionali, manifestazioni varie, spettacoli o altro.

3. È consentita la pubblicità effettuata con autoveicoli per uso speciale così classificati dall'articolo 54, comma 1, lettera g) ¹⁷, del Codice ed appositamente omologati a tal fine, tra i quali sono compresi anche i

¹⁵ L'articolo 57 reca "**Pubblicità sui veicoli**" - Si riportano, di seguito, le disposizioni richiamate:
"omissis"

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
 - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
 - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;
 - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili (86/cost).
 5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
 6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.
- "omissis"

¹⁶ La disciplina generale è data dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 15/11/93, n. 507. Si riporta di seguito la norma richiamata:
"**Articolo 13: [Imposta per la pubblicità effettuata con veicoli]**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.
 2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
 3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
"omissis"
- Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
 - 4 bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
 5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati."

¹⁷ L'articolo 54 reca "**Autoveicoli**" - Si riporta, di seguito, la disposizione richiamata:

- "1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
- a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
 - b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
- "omissis"

carrelli rimorchi utilizzabili a fini pubblicitari; la pubblicità è altresì consentita mediante le autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali i mezzi pubblicitari trasportati non possano mai abbandonare il veicolo. In ogni caso la pubblicità deve avvenire in maniera itinerante su aree pubbliche o di uso pubblico.

4. Agli autoveicoli di cui al comma precedente non è consentita la sosta in alcun tipo di area, pubblica o privata, ivi incluse quelle a ciò destinate mentre è consentita la fermata, in siti non vietati, per non oltre 15 minuti ed a condizione che l'operatore non abbandoni il veicolo che non dovrà essere di ostacolo al traffico. Qualora la sosta sia necessaria dovrà essere occultato, a cura dell'operatore, il messaggio pubblicitario comunque costituito.

5. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non si estende ai veicoli speciali di cui al comma 3, con riferimento alle vendite straordinarie di cui alla specifica legislazione ed a quelli degli spettacoli circensi e dei Luna Park nonché ai messaggi relativi all'attività politica e sindacale.

6. I divieti di cui al presente articolo sono estesi anche ai veicoli trainati o spinti da forza non meccanica.

7. È consentita, in ogni caso, la diffusione di messaggi di natura politica, culturale, sociale e comunque non di tipo propagandistico commerciale, effettuata mediante carrelli, tricicli, tavoli mobili o altri mezzi mobili muniti di ruote, che occupino una superficie pubblicitaria non superiore a due metri quadrati, in osservanza delle disposizioni contenute nel Codice e nel relativo Regolamento di Attuazione.

8. È consentita la pubblicità sui veicoli adibiti a trasporti di linea mentre per i taxi e la pubblicità non luminosa per conto terzi effettuata sui veicoli appartenenti alle ONLUS, associazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni sportive, si applicano le disposizioni dell'articolo 57, comma 3, ¹⁸ del Regolamento di Attuazione.

9. Per le imprese che svolgono attività di noleggio di velocipedi e veicoli non dotati di motore a combustione interna e quelli destinati a circolare esclusivamente nelle aree pedonali e piste ciclabili, è ammessa la possibilità dell'effettuazione della pubblicità per conto terzi con le seguenti condizioni:

- deve essere contenuta nella superficie massima consentita dal veicolo senza sporgenze e di dimensioni massime di 600 cmq;
- il velocipede e/o veicolo deve contenere al massimo n.02 messaggi pubblicitari;
- è soggetta all'autorizzazione annuale;
- la pubblicità per ciascun mezzo pubblicitario deve rappresentare per il periodo di validità dell'autorizzazione un unico soggetto e deve riportare la sua ragione sociale e logo.

10. Gli autoveicoli indicati nell'art.54 del Codice della strada e quelli di proprietà di Ditte e/o imprese sui quali è apposto il proprio marchio e/o la ragione sociale non possono sostare in aree pubbliche e in aree private non di pertinenza della Ditta oltre 48 ore. Su tali veicoli in sosta prolungata oltre le 48 ore per giustificate esigenze, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta in modo che sia privata di efficacia.

11. Il mancato rispetto delle limitazioni e condizioni poste dal presente articolo oltre alle sanzioni previste dal Codice, dal Regolamento di Attuazione e dal D.Lgs. n. 507/93 per le specifiche fattispecie, comporta anche l'applicazione delle sanzioni di cui [all'articolo 88](#).

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

omissis"

¹⁸ L'articolo 57 reca "**Pubblicità sui veicoli**" - Si riporta, di seguito, la disposizione richiamata:

"omissis

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
- b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm;
- c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.

omissis"

Articolo 35

Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati

1. La pubblicità eseguita con aeromobili e mongolfiere mediante scritte e striscioni è consentita senza alcuna autorizzazione comunale. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il volo.

2. I palloni frenati o simili sono consentiti in occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi in cui si svolgono e sono soggetti ad autorizzazione solo nel caso in cui rechino messaggi pubblicitari estranei alla manifestazione. Nel caso in cui fossero ancorati su aree pubbliche dovranno sottostare alla relativa disciplina.

CAPO IX - Altre forme di pubblicità e propaganda

Articolo 36

Gazebi e ombrelloni

1. I manufatti di cui [all'articolo 7, comma 2, lettera e.](#) possono essere installati sia su aree private che su aree pubbliche o di uso pubblico secondo la disciplina data nei commi seguenti.

2. L'installazione su area privata è consentita solo nel caso si tratti di pertinenze, come definite [all'articolo 17, comma 2.](#), di insediamenti produttivi o commerciali nei limiti temporali stabiliti [dall'articolo 30, comma 1.](#) Su detti manufatti può essere installata la sola pubblicità relativa all'iniziativa e/o al soggetto promotore o attuatore.

3. L'installazione su aree pubbliche, con il pagamento della relativa tassa, può avvenire solo previo parere favorevole del Servizio Ufficio Tecnico del Traffico e del Comando Polizia Municipale. I limiti temporali sono quelli stabiliti [dall'articolo 30, comma 1.](#)

4. Nelle fattispecie di cui al comma precedente è consentita la contestuale installazione di altri mezzi pubblicitari, purché contenuti nell'area concessa, nonché delle eventuali preinsegne che possono essere installate anche in deroga al disposto [dell'articolo 26, comma 1.](#), stante il carattere di provvisorietà.

5. L'installazione su aree pubbliche o di uso pubblico è altresì consentita per funzioni connesse alle attività di ristorazione e di pubblici esercizi. In tali casi è consentita anche l'installazione di altri manufatti, nel medesimo contesto e finalizzati, oltre che a delimitare lo spazio concesso, anche a recare messaggi pubblicitari relativi all'attività svolta ed ai prodotti commercializzati.

6. La validità temporale per l'installazione dei manufatti di cui al precedente comma è quella stabilita nel provvedimento di autorizzazione o di concessione del suolo pubblico. In ogni caso l'autorizzazione all'installazione iniziale è subordinata alla presentazione di un progetto che dovrà ottenere anche il parere favorevole della Commissione Edilizia o dell'organismo, comunque denominato, chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione che si dovrà esprimere ogni qualvolta vengano proposte variazioni che l'ufficio di cui [all'articolo 66](#) ritenga significative.

7. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 40 delle NTA del PRG '97 per i manufatti simili a quelli di cui al presente articolo da installare su aree private con funzioni diverse da quelle qui disciplinate.

Articolo 37

Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e rifornimento carburante

1. All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di una insegna d'esercizio per l'individuazione dell'area di distribuzione carburanti; l'insegna d'esercizio può essere composta anche dal solo marchio. La proiezione a terra del mezzo pubblicitario non deve ricadere in alcun modo su suolo pubblico e la struttura di sostegno deve essere infissa nell'area privata o data in concessione.

2. La suddetta disposizione si applica anche per il collocamento di un ulteriore manufatto, se disgiunto dall'insegna, recante l'indicazione dei prezzi dei carburanti. Altri messaggi quali ad esempio: Self Service, Diesel, Benzina Verde, devono trovare collocazione in allineamento verticale all'impianto relativo all'insegna oppure a quello contenente i prezzi delle benzine. Per tali mezzi pubblicitari non si applica la disposizione in riferimento ai limiti di superficie di cui al presente articolo.

3. I mezzi pubblicitari a carattere permanente di contenuto diverso da quello previsto al comma 1, devono essere posizionati ad almeno tre metri dal confine dell'area di proprietà o concessa e sono soggetti alle altre prescrizioni o limitazioni poste dal presente Regolamento in relazione alla tipologia del mezzo o impianto pubblicitario.

4. I cartelli autoportanti non luminosi di modeste dimensioni, riportanti le indicazioni «Aperto – Chiuso», vanno esposti all'interno dell'area di distribuzione carburanti sia privata che data in concessione.

5. L'esposizione pubblicitaria temporanea deve trovare collocazione totalmente all'interno dell'area di distribuzione carburanti, con divieto di ancoraggio a manufatti preesistenti sul fronte strada, quali insegne, prezzari, pali della pubblica illuminazione, alberi, e nel rispetto delle disposizioni del Codice e del Regolamento di Attuazione.

6. La superficie complessiva dell'insegna di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, fissi o temporanei, non potrà superare l'otto per cento (8%) della superficie dell'area della stazione di servizio.

7. All'esterno dei centri abitati l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle norme del Codice e del relativo Regolamento di Attuazione.

Articolo 38

Farmacie – Parafarmacie

1. Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio, come definite all'articolo 17, comma 2, delle Farmacie, oltre alle insegne di esercizio, è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa per la quale è derogabile il rispetto delle distanze minime di cui all'articolo 23, comma 6, del Codice.

2. Nell'ambito del centro storico del capoluogo, l'insegna bifacciale deve essere a forma di croce, di colore verde e senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari, quali, ad esempio, orologio o termometro. Per le parafarmacie l'insegna bifacciale a croce non deve essere di colore verde come dispone l'art.5 del D.Lgs. n.153/2009.

3. È altresì consentita la pubblicità disciplinata dall'[articolo 42](#).

Articolo 39

Pubblicità nelle edicole

1. Nelle edicole la pubblicità di quotidiani, periodici od altro, è ammessa esclusivamente in aderenza alle pareti interne od esterne, con divieto di installazione nelle forme della sopraelevazione del manufatto.

2. L'esposizione provvisoria di locandine ed altri manufatti di propaganda è consentita esclusivamente nelle aree di proprietà o all'interno di quelle concesse in plateatico.

Articolo 40

Volantinaggio e distribuzione di oggettistica

1. In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria effettuata mediante il lancio di volantini, fotografie, avvisi in genere e di oggettistica varia, esercitato in forma ambulante ovvero da automezzi e da aeromobili in movimento.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di propaganda elettorale è consentito il collocamento di volantini di tipo commerciale, politico, sindacale, culturale, sportivo e religioso, di carattere sociale, sui veicoli in sosta, purché di modeste dimensioni e, comunque, non superiori a quelle di un foglio formato A4. I volantini debbono riportare il seguente messaggio: *“Per salvaguardare l'ambiente non gettate questo biglietto per terra - Usate gli appositi contenitori - Grazie”*.

3. È consentita la distribuzione manuale, ambulante o da posti fissi, di volantini di tipo commerciale o di oggettistica pubblicitaria purché gli stessi riportino il messaggio di cui al precedente comma 2.

4. L'attività di cui al comma precedente è vietata nelle aree pedonali urbane.

5. È consentita, previa autorizzazione, la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli.

Articolo 41

Pubblicità nei cantieri

1. All'interno dei centri abitati, i cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, devono avere una superficie per facciata non superiore a 12 metri quadrati con esclusione del cartello di cantiere previsto dalla vigente legislazione.

2. Nel centro storico i cartelli suddetti debbono avere una composizione ordinata ed essere possibilmente accorpate. In ogni caso debbono essere posizionati in sicurezza sia nei confronti degli operatori del cantiere sia rispetto al transito sottostante.

3. Sulle pareti delle armature gravanti sul suolo pubblico, nonché sulle pareti dei ponteggi, steccati, e recinti connessi, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di collocare appositi pannelli per l'affissione di manifesti.

4. A tale scopo tutti i titoli autorizzativi rilasciati dal Comune per la realizzazione di staccionate ed armature su suolo pubblico o con esso confinanti si intendono comprensivi della riserva dell'uso gratuito della superficie esterna fino all'altezza di tre metri da destinare alle pubbliche affissioni.

5. Sulla superficie esterna delle protezioni e delle impalcature, l'esposizione di messaggi pubblicitari è consentita su plance realizzate in lamiera e dotate di cornice poste in opera in sicurezza oppure mediante mezzi pittorici di cui all'articolo 7, [comma 2, lett. d.](#)

6. Nell'ambito del Centro Storico l'esposizione di messaggi pubblicitari di cui al comma precedente è consentita a condizione che venga riprodotto integralmente, a totale copertura dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori. Le predette rappresentazioni saranno da realizzarsi con materiali idonei, tela o similari. Il bozzetto a colori del progetto sarà sottoposto al parere della Commissione Edilizia o dell'organismo comunque denominato chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.

7. La durata massima dell'esposizione pubblicitaria non può superare la durata dei lavori e dovrà essere rimossa prima o contestualmente all'ultimazione degli stessi. Il messaggio deve restare uguale per l'intero periodo autorizzato. Eventuali nuovi o diversi messaggi dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione.

8. Il rilascio dell'autorizzazione al collocamento dei messaggi pubblicitari di cui al presente articolo è subordinato alle valutazioni del Servizio Ufficio Tecnico del Traffico che esprimerà il proprio parere in riferimento alle norme del Codice. L'autorizzazione non si rende necessaria per i cartelli di cui al comma 1.

9. Nei cantieri può essere effettuata pubblicità di vendita e/o affitto di unità immobiliari nel rispetto di quanto disciplinato nell'Art. 11 comma 10.

Articolo 42 **Pubblicità nelle vetrine e porte d'ingresso**

1. L'esposizione di mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi, ad eccezione delle insegne di esercizio permanenti, collocati direttamente sui vetri o all'interno delle vetrine, non deve superare, unitariamente o nel complesso, il 25% della superficie di ogni vetrina o porta d'ingresso; misura elevabile al 40% in occasione di particolari eventi e fatta eccezione per ulteriori limitazioni stabilite dalla specifica legislazione in materia di saldi, vendite promozionali e liquidazioni. Tali percentuali si intendono riferite alla sola superficie della o delle vetrine.

2. Le locandine e gli avvisi esposti nell'interesse di soggetti terzi, in genere riferite a manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale o sindacale delle categorie commerciali, possono essere collocati anche nelle vetrine e porte d'ingresso nel rispetto dei limiti dimensionali di cui al precedente comma.

3. È soggetta ad autorizzazione la diffusione di messaggi, di qualunque natura, effettuata mediante visori o monitor collocati all'interno delle vetrine per pubblicizzare esclusivamente prodotti venduti o servizi relativi all'attività.

4. È altresì soggetto ad autorizzazione il supporto utilizzato dalle agenzie immobiliari, viaggi e similari, contenente i messaggi relativi alla loro attività. Per tali fattispecie sono derogabili i limiti espositivi stabiliti dal comma 1.

TITOLO IV

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - Disposizioni generali

Articolo 43

Finalità e ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del territorio del Comune, sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente a un'imposta ovvero a un diritto a favore del Comune stesso ai sensi del D. Lgs. 15/11/93, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini del presente Titolo:

- a. con il termine Decreto si intende fare riferimento al Decreto Legislativo 15/11/93, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;
- b. con il termine Comune si indica anche il concessionario nel caso di affidamento esterno.

Articolo 44

Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti di affissione, il Comune di Foligno appartiene, ai sensi dell'articolo 2 del decreto, alla terza classe, in base alla popolazione residente.

Articolo 45

Categorie delle località e maggiorazione tariffaria

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle esposizioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie: *speciale* (CS) e *normale* (CN). Nell'ambito della categoria speciale le esposizioni pubblicitarie di carattere commerciale sono soggette ad una maggiorazione tariffaria del centocinquanta per cento sia agli effetti dell'imposta di pubblicità che dei diritti di affissione. Il territorio ricadente nella categoria speciale è quello costituito dalle vie il cui elenco si allega al presente Regolamento sotto la [lettera "A"](#).

2. La superficie complessiva inclusa in detto comprensorio, non supera il 35 per cento della superficie del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del Codice. La restante parte del territorio comunale non compresa nella *categoria speciale* è da considerarsi *categoria normale*.

Articolo 46

Stagione turistica - maggiorazione tariffaria

1. Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici rilevati dagli indici oggettivi di ricettività, risultanti dalle tabelle allegate sotto la [lettera "B"](#) al presente Regolamento, applica per il periodo di mesi quattro dall'1 giugno al 30 settembre una maggiorazione del 50% delle tariffe. Detta maggiorazione attiene:

- a. la pubblicità di cui all'articolo 12, comma 2, all'articolo 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15 del decreto;
- b. limitatamente a quelle di carattere commerciale e per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19 del decreto.

CAPO II - Imposta sulla pubblicità

Articolo 47

Presupposti per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità

1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi visibile o percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 48 **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidamente obbligato al pagamento dell'imposta e delle sanzioni previste sia dalla legislazione vigente che dal presente Regolamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 49 **Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica, in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
2. Per i mezzi pubblicitari bifacciali o polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
5. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
6. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 50 **Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo di cui [all'articolo 48](#) è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e gli estremi dell'autorizzazione ove dovuta.
2. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati anche in via telematica.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. Nei casi in cui non avvenga alcuna variazione della pubblicità esposta in corso d'anno, ma vi sia un diverso soggetto passivo titolare della stessa, non si procede a nuova tassazione ma la denuncia richiesta ha valore per l'anno successivo.
5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Il Comune effettua il controllo sui contenuti delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/00 su un campione significativo di almeno il 20%.
7. La mancata indicazione degli estremi dell'autorizzazione, ove dovuta, deve essere comunicata all'ufficio di cui [all'articolo 66](#) per l'attivazione dei conseguenti procedimenti sanzionatori.

Articolo 51

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta secondo le modalità previste dall'articolo 9 del decreto. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza del pagamento dell'imposta di pubblicità, stabilito dalla legge al 31 gennaio, nei casi in cui si rendano necessarie modifiche o variazioni che comportano un prolungamento delle operazioni di gestione del tributo.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. Nel caso di affidamento in concessione il pagamento viene effettuato al concessionario mediante conto corrente postale intestato al Comune.

3. È consentito l'utilizzo di altre modalità di pagamento ove previste dal regolamento Generale delle Entrate del Comune di Foligno. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'articolo 50. Per i pagamenti di cui sopra dovrà essere usato apposito stampato approvato con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, o altro predisposto dall'Ufficio nel rispetto della normativa in vigore.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1.549,37.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

6. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

7. Il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 180 giorni dalla richiesta.

8. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni del demanio comunale o del patrimonio indisponibile, oltre alla corresponsione dell'imposta di pubblicità è dovuta anche la tassa per l'occupazione di spazi aree pubbliche nonché il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione ferma restando la necessità dell'atto autorizzatorio.

Articolo 52

Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni.
2. Il comune procede inoltre all'accertamento degli omessi e/o ritardati versamenti.
3. Le attività di controllo di cui ai commi precedenti sono svolte mediante notifica di un apposito avviso di accertamento in attuazione delle norme vigenti in materia, costituite in particolare dai commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 27.12.2006 n° 296 e s.m.i..
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, contiene informazioni in ordine ai vigenti strumenti deflattivi del contenzioso, alle modalità di presentazione del ricorso e l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
5. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal funzionario designato dal concessionario.

Articolo 53

Tariffe per le varie tipologie di pubblicità

1. Le tariffe vigenti nel Comune per le varie tipologie di pubblicità sono deliberate annualmente dal competente organo.

Articolo 54

Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopi di lucro;

- b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 55 **Esenzioni dall'imposta**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate vicinanze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c. la pubblicità comunque effettuata all'interno o sulle facciate esterne dei locali o impianti di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

CAPO III - Pubbliche affissioni

Articolo 56 **Servizio delle pubbliche affissioni**

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 57 **Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto è quella deliberata annualmente dal competente organo.

3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità indicate dal presente regolamento.

4. È consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici tenuti al rispetto della normativa di contabilità generale dello Stato.

5. In caso di pagamento del diritto mediante c/c postale, la commissione si intende perfetta solo con l'esibizione dell'attestato di versamento, che comprovi la contestualità richiesta dall'articolo 19, comma 7, del decreto. Le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità in materia di dichiarazione e accertamento si applicano, in quanto compatibili, anche al diritto di affissione.

6. Per la riscossione coattiva e per i rimborsi si applicano le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità [all'articolo 51](#), commi 5, 6 e 7.

Articolo 58 **Riduzioni del diritto**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 del decreto;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.

Articolo 59 **Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, svolte in via esclusiva, quando esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, della regione e della provincia in materia di tributi;
 - d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, di elezioni politiche ed amministrative;
 - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati dalla Regione o dallo Stato anche in attuazione di disposizioni comunitarie.

Articolo 60 **Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno il Comune o il concessionario, su richiesta del committente, deve rendergli disponibile l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.

4. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune, o il concessionario, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. In tali casi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune, o il concessionario, è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso le metà del diritto dovuto.

7. Il Comune, o il concessionario, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del dieci per cento del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.

9. Nell'ufficio ove va presentata la commissione per l'affissione devono essere esposti, per la pubblica consultazione: le tariffe del servizio; l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono; il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 61

Manifesti necrologici, dimensioni e modalità per le affissioni

1. I manifesti necrologici e similari dovranno essere affissi all'interno degli spazi previsti nel piano generale degli impianti affissionali e dovranno avere un formato unico avente dimensioni max. 46x33;

2. Il servizio per l'affissione di manifesti necrologici e similari viene effettuato dalla società concessionaria che assicurerà l'affissione nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì alle ore 10,00 e alle ore 15,30, il sabato mattina alle ore 9,30. Tutti i manifesti consegnati entro tale ora saranno affissi nella prima uscita utile. I manifesti resteranno affissi per un massimo di tre giorni e il numero massimo di manifesti è stabilito in n.20 copie nelle zone di città e immediata periferia, più le copie nelle zone frazionali, con l'avvertenza di concentrare l'esposizione nella zona di residenza del defunto;

3. L'affissione diretta di manifesti è consentita nelle frazioni mentre in città e nella immediata periferia è consentita l'affissione dei soli manifesti di annuncio e/o di partecipazione, con espressa esclusione di ogni altra tipologia anche nei giorni festivi o nel pomeriggio del sabato e dei giorni prefestivi (natale/pasqua/ferragosto ecc..) osservando i seguenti orari: dalle ore 14,00 del sabato alle 21,00 della domenica e dalle ore 8,00 del giorno festivo infrasettimanale alle 21,00 del medesimo giorno ovvero alle ore 21,00 dell'ultimo giorno festivo;

4. I diritti di affissione dovranno essere calcolati su tutti i manifesti (compresi quelli affissi direttamente nelle zone frazionali) e dovranno essere regolarizzati il giorno successivo al festivo;

5. È vietata l'affissione al di fuori degli spazi appositamente predisposti. Nelle more di installazione di ulteriori impianti è consentita l'affissione fuori dagli spazi ma comunque nei punti predefiniti (la concessionaria provvederà a fornire l'elenco delle postazioni). Ogni violazione sarà sanzionata in applicazione della normativa vigente in materia;

6. È consentito il posizionamento di stendardi mobili in prossimità delle abitazioni dei defunti con l'obbligo di rimuoverli a funerale ultimato;

7. Nei casi consentiti per l'affissione diretta, la copertura di manifesti preesistenti dovrà rispettare la seguente priorità: manifesti di partecipazione, commemorativi, trigesimi;

CAPO IV - Gestione e regime sanzionatorio

Articolo 62 Gestione del servizio

1. La gestione del servizio delle pubbliche affissioni nonché l'applicazione dei relativi diritti e dell'imposta di pubblicità possono essere effettuate nelle seguenti modalità:

- a. in forma diretta;
- b. previa verifica della convenienza tecnica ed economica, tramite affidamento a soggetto esterno, in base alla normativa vigente.

Articolo 63 Sanzioni tributarie e interessi

1. Le sanzioni tributarie e gli eventuali interessi derivanti dalla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni seguono i principi indicati nei Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V PROCEDIMENTI ABILITANTI E SANZIONATORI

CAPO I - Disposizioni generali

Articolo 64

Autorizzazione e quadro normativo di riferimento

1. Il presente Titolo disciplina le modalità per il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di esse, anche all'interno di aree private, pubbliche o soggette ad uso pubblico, con riferimento all'intero territorio comunale, ed il connesso regime sanzionatorio.

2. I riferimenti normativi sono dati dal D. Lgs. 15/9/93, n. 507, dal D. Lgs. 30/4/92, n. 285 (Codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. 16/12/92, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge 241/90 e ss. mm.ii. in materia di procedimento amministrativo.

Articolo 65

Presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi di esenzione espressamente indicati [nell'articolo 73](#).

2. Nel caso di installazione all'esterno dei centri abitati, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo le attribuzioni stabilite dalla legislazione vigente.

3. All'interno dei centri abitati, di cui [all'articolo 2](#), la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune.

4. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno dei centri abitati il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada che deve essere allegato alla domanda di cui [all'articolo 67](#).

Articolo 66

Competenza al rilascio e responsabilità del procedimento

1. La competenza al rilascio delle autorizzazioni nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, oggetto del presente titolo viene stabilito con appositi provvedimenti dell'Area Sviluppo Economico e Formazione Servizio Aree Produttive e Pubblicità che si avvale della collaborazione del Comando Polizia Municipale e del Concessionario per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità anche ai fini dell'esecuzione delle rimozioni e della conservazione del materiale rimosso.

2. Il Responsabile del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio e di quello sanzionatorio è individuato con atto del Dirigente dell'Area competente.

3. Il provvedimento autorizzatorio è unico e comprende anche la concessione di occupazione suolo pubblico nei casi in cui l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari e' effettuata su suolo pubblico o privato di uso pubblico.

4. Il Responsabile del procedimento acquisisce anche i pareri interni dei vari uffici ed organismi comunali quando questi siano previsti dal presente Regolamento.

CAPO II - Domanda e autorizzazione

Articolo 67

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata per l'esposizione o l'effettuazione della pubblicità, sia temporanea che permanente, con i mezzi o gli impianti comunque definiti dal presente Regolamento da collocare: in luoghi pubblici o da essi visibili; in aree private, ove consentito; in quelle private soggette all'uso pubblico o di pubblico transito o che assolvono standard pubblici; per la pubblicità fonica; per ogni altra fattispecie espressamente prevista dal presente Regolamento.

2. La domanda, in bollo, ed in base ad apposita modulistica, deve essere rivolta all'ufficio preposto e deve indicare il tipo di pubblicità ed il periodo di svolgimento o esposizione nonché le dimensioni e l'ubicazione del mezzo o impianto finalizzato ad effettuare la pubblicità come meglio precisato nei successivi articoli.

3. Con la modulistica di cui al comma precedente possono essere apportate integrazioni o variazioni a quanto previsto nei successivi [articoli 68 e 69](#).

4. La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui la pubblicità rientri nelle situazioni di esenzione dall'imposta di cui [all'articolo 59](#) ovvero nell'obbligatorietà dell'esposizione in forza di leggi e regolamenti fatto salvo quanto disposto [dall'articolo 73](#).

5. Qualora dalla documentazione allegata alla domanda risultasse l'avvenuta installazione o effettuazione della pubblicità oggetto della domanda, si procederà all'automatica emissione dell'avviso di accertamento per il recupero coattivo dell'imposta di pubblicità ed alla contestazione delle violazioni regolamentari e di legge con l'applicazione delle relative sanzioni fatta salva la possibilità di rilasciare il provvedimento a sanatoria nel caso di conformità alla disciplina vigente.

6. La domanda deve essere presentata nei casi di:

- 1) installazione di impianti pubblicitari permanenti e temporanei
- 2) sostituzione impianto pubblicitario intesa come modifica dello stesso senza aumento della superficie e purché non interessi edifici o aree soggette a tutela
- 3) variazione dell'impianto pubblicitario con la quale si intende la sostituzione dell'impianto preesistente con altro avente caratteristiche diverse per materiali, forme e dimensioni
- 4) variazione del solo messaggio pubblicitario
- 5) voltura autorizzazione

7. Nel caso in cui l'installazione del mezzo o impianto pubblicitario comporti l'occupazione del suolo pubblico la domanda deve riguardare anche tale fattispecie ed esplicitare, ove necessario, lo spazio richiesto e la sua qualificazione e quantificazione.

8. Per le domande di rinnovo dell'efficacia dell'autorizzazione si applicano le disposizioni [dell'articolo 75](#).

Articolo 68

Domanda per impianti permanenti e relativi allegati

1. Nella domanda di autorizzazione per l'installazione di impianti permanenti devono essere riportati:

- a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- b. l'indirizzo esatto del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c. la sommaria descrizione dell'impianto e la tipologia con riferimento alle definizioni date dal presente Regolamento;
- d. gli estremi del nulla osta tecnico comunale se già ottenuto ovvero la sua richiesta ove necessario;
- e. gli estremi dell'autorizzazione ambientale di cui al Titolo II del D. Lgs 490/99 se già ottenuta ovvero la richiesta per il suo rilascio ove necessaria ovvero attestazione che il vincolo non sussiste;
- f. l'eventuale presenza del vincolo di cui al Titolo I del D. Lgs. n. 490/99 e gli estremi del conseguente nulla osta ove già ottenuto ovvero attestazione che il vincolo non sussiste;
- g. la contestuale richiesta per la concessione del suolo pubblico ove necessaria;
- h. la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme regolamentari vigenti in materia, ivi incluse quelle relative all'imposta sulla e l'impegno a sottostare a tutte le condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- i. il titolo in base al quale il richiedente ha la disponibilità dell'area o dell'edificio;
- l. la legittimità della destinazione d'uso dei locali in cui si svolge l'attività segnalata o pubblicizzata;
- m. gli estremi di eventuali precedenti pratiche edilizie inerenti il mezzo o l'impianto ovvero i locali interessati.

2. Alla domanda di autorizzazione per l'installazione di impianti permanenti devono essere allegati gli elaborati e la documentazione di cui all'elenco che segue:

- a. documentazione fotografica, comprendente due o più foto a colori, non istantanee, di formato minimo cm 15x10, applicate su cartoncino formato A4, che illustrino dettagliatamente l'area ed il punto

d'installazione e l'ambiente circostante ovvero la facciata dell'intero edificio con particolare riferimento agli ambiti di cui [all'articolo 18, comma 2](#), e alle fattispecie di cui [all'articolo 24, comma 3](#). Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni in quanto l'ipotesi di collocazione deve risultare da specifica elaborazione della documentazione fotografica (rendering). Gli estremi del richiedente e dell'oggetto della richiesta con la relativa ubicazione vanno riportati sul cartoncino ;

- b. elaborati grafici di rilievo e progetto, redatti in scala adeguata ed opportunamente quotati, della facciata dell'edificio, da cui risulti l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale ad esso. Il disegno del prospetto completo non va presentato per la pubblicità da collocare all'interno delle vetrine o porte d'ingresso;

ovvero

disegno quotato del mezzo o impianto pubblicitario comprensivo dell'eventuale struttura di sostegno sia che venga ancorata a parete sia che venga fissata al suolo, indicando anche la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario nonché il rispetto dei limiti e delle caratteristiche previsti dal presente Regolamento.

In entrambi i casi, va inoltre riportata la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) sul suolo;

- c. rappresentazione planimetrica, in scala appropriata, quando i mezzi o gli impianti vengono installati in modo ortogonale alla strada o, se paralleli, non sono in aderenza ai fabbricati. Sulla planimetria occorre specificare:
- c.1 la proprietà dell'area (pubblica o privata);
 - c.2 l'esatto punto di collocazione del mezzo o impianto pubblicitario;
 - c.3 la distanza del lato più esterno dalla carreggiata;
 - c.4 l'esistenza di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 50 metri prima e dopo l'ubicazione oggetto della domanda, indicandone le relative distanze. All'esterno dei centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene elevato a 250 metri prima e dopo l'ubicazione in progetto;
- d. dichiarazione, nella quale deve essere attestato che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. L'attestazione va presentata in carta semplice nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e deve essere firmata dal soggetto richiedente oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto. Sono escluse dall'obbligo le targhe professionali e le scritte pittoriche realizzate su pareti preesistenti e su vetrine, comprese le vetrofanie;
- e. eventuale nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada, se diverso dal Comune, comprensivo della documentazione atta a dimostrare che si riferisce a quanto oggetto di istanza di autorizzazione;
- f. documentazione relativa alla sicurezza degli impianti quando si tratti di manufatti dotati di luce propria. Nel caso di illuminazione indiretta gli elaborati debbono illustrare compiutamente le relative modalità ed apparati.

3. Gli elaborati di cui al precedente comma debbono essere presentati in duplice copia ed essere sottoscritti dal richiedente e da tecnico abilitato quando riguardano aspetti strutturali o impiantistici ed una copia, recante gli estremi del provvedimento sarà restituita in allegato all'autorizzazione.

4. Nel caso la richiesta riguardi anche il nulla osta tecnico comunale o l'autorizzazione ambientale alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista, rispettivamente, [dall'articolo 71](#) e [dall'articolo 73](#).

Articolo 69

Domanda per mezzi e impianti temporanei e relativi allegati

1. Nella domanda di autorizzazione per l'installazione di mezzi ed impianti temporanei devono essere riportati:

- a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- b. l'indirizzo esatto del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c. la data d'inizio e quella della fine della diffusione dei messaggi pubblicitari;

- d. la sommaria descrizione dell'impianto e la o le tipologie con riferimento alle definizioni date dal presente Regolamento;
- d. gli estremi del nulla osta tecnico comunale se già ottenuto ovvero la sua richiesta ove necessario;
- e. l'eventuale presenza del vincolo di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490/99 e gli estremi del conseguente nulla osta ove già ottenuto ovvero attestazione che il vincolo non sussiste o che in presenza di esso non si rende necessario il nulla osta;
- f. la contestuale richiesta per la concessione del suolo pubblico ove necessaria;
- g. la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme regolamentari vigenti in materia, ivi incluse quelle relative all'imposta sulla e l'impegno a sottostare a tutte le condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- h. l'impegno a rimuovere i mezzi o gli impianti nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento;
- i. il titolo in base al quale il richiedente ha la disponibilità dell'area o dell'edificio;
- l. la legittimità della destinazione d'uso dei locali in cui si svolge l'attività segnalata o pubblicizzata;
- m. gli estremi di eventuali precedenti pratiche edilizie inerenti il mezzo o l'impianto ovvero i locali interessati.

2. Alla domanda di autorizzazione per l'installazione di mezzi ed impianti temporanei devono essere allegati gli elaborati e la documentazione di cui all'elenco che segue:

- a. documentazione fotografica, comprendente due o più foto a colori, non istantanee, di formato minimo cm 15x10, applicate su cartoncino formato A4, che illustrino dettagliatamente l'area ed il punto d'installazione e l'ambiente circostante ovvero la facciata dell'intero edificio. Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni in quanto l'ipotesi di collocazione deve risultare da specifica elaborazione della documentazione fotografica (rendering). Gli estremi del richiedente e dell'oggetto della richiesta con la relativa ubicazione vanno riportati sul cartoncino ;
- b. elaborati grafici, in idonea scala ed opportunamente quotati, che illustrino i mezzi o gli impianti da utilizzare corredati da planimetria con riportata la posizione o le posizioni previste per l'installazione;
- c. illustrazione del messaggio pubblicitario da esporre anche mediante documentazione fotografica o depliant illustrativi;
- d. rappresentazione planimetrica, in scala appropriata, quando i mezzi pubblicitari vengono installati in modo ortogonale alla strada o, se paralleli, non sono in aderenza ai fabbricati. Sulla planimetria occorre specificare:
 - d.1 la proprietà dell'area (pubblica o privata);
 - d.2 l'esatto punto di collocazione dei mezzi o impianti pubblicitari;
 - d.3 la distanza del lato più esterno dalla carreggiata di ciascun mezzo o impianto;
 - d.4 l'esistenza di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 50 metri prima e dopo l'ubicazione oggetto della domanda, indicandone le relative distanze. All'esterno dei centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene elevato a 250 metri prima e dopo l'ubicazione in progetto;
- e. dichiarazione, ove necessaria in relazione al tipo di manufatto, nella quale deve essere attestato che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. L'attestazione va presentata in carta semplice nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e deve essere firmata dal soggetto richiedente oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto.
- f. eventuale nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada, se diverso dal Comune, comprensivo della documentazione atta a dimostrare che si riferisce a quanto oggetto di istanza di autorizzazione;
- g. documentazione relativa alla sicurezza degli impianti quando si tratti di manufatti dotati di luce propria. Nel caso di illuminazione indiretta gli elaborati debbono illustrare compiutamente le relative modalità ed apparati.

3. Gli elaborati di cui al precedente comma debbono essere presentati in duplice copia ed essere sottoscritti dal richiedente e dal tecnico abilitato quando riguardano aspetti strutturali o impiantistici ed una copia, recante gli estremi del provvedimento sarà restituita in allegato all'autorizzazione.

4. Nel caso la richiesta riguardi anche il nulla osta tecnico comunale o l'autorizzazione ambientale alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista, rispettivamente, [dall'articolo 71](#) e [dall'articolo 72](#).

Articolo 70 Istruttoria

1. L'ufficio di cui [all'articolo 66](#) cura l'istruttoria della pratica effettuando le verifiche e i sopralluoghi necessari all'emanazione dell'atto, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti, oltre che dal presente Regolamento, dal Codice e dal Regolamento di Attuazione ed in base alla Legge 241/90 ss. mm.ii. in materia di procedimento amministrativo.

2. Quando la collocazione di impianti o mezzi pubblicitari implichi, a giudizio del Responsabile del procedimento, particolari problemi legati alla viabilità o al traffico contingenti e non contemplati dal presente Regolamento o dal *Piano*, sono richiesti i pareri tecnici del Servizio Ufficio Tecnico del Traffico e/o del Comando Polizia Municipale al fine di effettuare una istruttoria aderente al caso specifico. I pareri sono acquisiti necessariamente qualora la domanda afferisca anche la concessione del suolo pubblico al fine di stabilire la compatibilità con il traffico e le caratteristiche costruttive e dimensionali della strada o dello spazio interessati; detti uffici possono formulare anche prescrizioni al fine di consentire l'attività richiesta.

3. L'autorizzazione deve essere rilasciata, entro il termine di 60 giorni dall'acquisizione al protocollo della domanda. Qualora il richiedente presenti contestualmente più domande per un numero di impianti superiore a cinque o l'istanza sia cumulativa per un numero di impianti superiore a cinque, il predetto termine è fissato in 90 giorni.

4. I termini di cui al comma precedente possono essere sospesi, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, se il Responsabile del procedimento ritiene necessario acquisire chiarimenti o documentazione integrativa diversa da quella prescritta [dall'articolo 68](#) o [dall'articolo 69](#) e nella specifica modulistica.

5. In caso di mancato ricevimento entro il termine posto, non superiore a 60 giorni, nella richiesta di integrazione la domanda viene automatica archiviata dandone contestuale notizia al richiedente.

6. qualora l'ufficio preposto accerti la non conformità dell'impianto o mezzo pubblicitario alle disposizioni Regolamentari e normative o l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi previsti nella apposita modulistica, ovvero dall'art.72 nel caso di interventi sottoposti a tutela ambientale, dichiara con apposito atto, ai sensi art.10 bis L.241/90, l'irricevibilità della domanda dando 10 gg di tempo per presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.

7. Una volta completati gli accertamenti istruttori o divenuta efficace l'autorizzazione ambientale il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente precisando nella comunicazione la documentazione necessaria per il rilascio del titolo ivi incluso il pagamento dei diritti di cui [all'articolo 84](#). Qualora la documentazione necessaria per il ritiro dell'autorizzazione non venga prodotta entro il termine di 90 giorni per le autorizzazioni a carattere permanente e i 15 giorni per le autorizzazioni temporanee, la domanda sarà archiviata con avvio procedimento sanzionatorio di cui all'art.88,c.8,dandone contestuale comunicazione al richiedente.

8. Il diniego al rilascio dell'autorizzazione, che deve intervenire nel rispetto dei termini di cui ai precedenti commi, deve essere notificato, anche a mezzo del servizio postale, al richiedente e comunicato al soggetto preposto alla riscossione dell'imposta sulla pubblicità nonché a tutti gli uffici eventualmente coinvolti nello specifico procedimento.

9. I termini di cui al comma 3 sono sospesi nel caso necessiti acquisire d'ufficio l'autorizzazione ambientale di cui [all'articolo 72](#) e ricominciano a decorrere una volta che la stessa sia divenuta efficace.

10. Copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa all'ufficio competente, o al concessionario, per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità per le verifiche di competenza anche ai fini dell'applicazione dell'imposta.

11. Al fine del rispetto dei termini di conclusione del procedimento, gli uffici o organi consultivi facenti parte dell'Amministrazione Comunale sono tenuti a rispondere alla richiesta di parere entro il termine di 20 giorni decorso il quale l'ufficio competente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso, salvi i casi di pareri obbligatori vincolanti che coinvolgano problematiche ambientali o paesaggistico - territoriali o che siano connessi con l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 71 Nulla osta tecnico

1. Nel caso in cui vengano collocati impianti o altri mezzi pubblicitari in vista di strade facenti parte del demanio comunale o in attesa di essere inserite nello stesso, gli interessati all'ottenimento del nulla osta tecnico sono tenuti a presentare domanda in bollo al Servizio Ufficio Tecnico del Traffico allegando, in

duplice copia, la documentazione di cui [all'articolo 68, comma 2](#), lettere a., c., e d. o [all'articolo 69, comma 2](#), lettere a., b. c. e d. a seconda del tipo di impianto o mezzo pubblicitario.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda deve essere rilasciato il nulla osta o emesso il motivato diniego.

3. È facoltà del richiedente richiedere il nulla osta contestualmente alla domanda. In tal caso i termini per il procedimento si sommano e la documentazione da allegare deve comprendere anche quella necessaria per il rilascio del nulla osta individuata nel precedente comma 1.

Articolo 72 **Autorizzazione ai fini ambientali**

1. La collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 490/99 è soggetta alla disciplina dell'articolo 157¹⁹ dello stesso decreto legislativo.

2. In conseguenza la collocazione lungo le strade, o in vista da esse, ricadenti in ambiti vincolati nonché in altre aree soggette alla stessa tutela è subordinata, oltre che al rilascio dell'autorizzazione di cui [all'articolo 65](#) ove necessaria, al rilascio di specifica autorizzazione ai fini ambientali. A tal fine le domande sono soggette al parere della Commissione Edilizia o dell'organismo, comunque denominato, chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione integrata in base al disposto dell'articolo 39 della L. R. 31/1997.

3. La domanda di cui [all'articolo 67](#) deve essere integrata da specifica richiesta regolarmente bollata, ai fini del precedente comma, ed oltre alla documentazione di cui [all'articolo 68](#), deve essere corredata dei seguenti allegati:

- a. 1 marca da bollo di importo corrente da applicare sull'originale del provvedimento;
- b. 3 copie della documentazione fotografica, di tipo non istantaneo, applicata su cartoncino recante gli estremi del richiedente e l'oggetto della domanda relativa all'ambito oggetto di intervento con riportata la simulazione dell'intervento proposto;
- c. 3 copie del progetto comprendente:
 - c.1 lo sviluppo planimetrico dell'area, in scala adeguata, sul quale sia indicata l'esatta ubicazione del punto di installazione dell'impianto pubblicitario;
 - c.2 il bozzetto a colori del messaggio pubblicitario o della tipologia dello stesso
 - c.3 il manufatto da installare con le relative caratteristiche costruttive e le finiture
- d. 3 copie della relazione tecnica ed illustrativa.

4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ambientale può essere presentata anche disgiuntamente da quella per l'installazione del mezzo o impianto pubblicitario. In tal caso l'atto autorizzatorio dovrà essere allegato alla domanda di cui [all'articolo 67](#).

5. L'autorizzazione ai fini ambientali non si rende necessaria per:

- a. l'esposizione di adesivi e iscrizioni poste sulle vetrine, porte e finestre;
- b. i mezzi pubblicitari collocati all'interno delle vetrine;
- c. le targhe professionali o di esercizio non soggette ad autorizzazione ai sensi [dell'articolo 73](#);
- d. la pubblicità esposta o effettuata in forma provvisoria;
- e. ogni altra fattispecie che non incida sullo stato dei luoghi sottoposti a tutela.

6. Il procedimento si svolge secondo la specifica disciplina data dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia nonché delle norme regolamentari dell'Ente ivi inclusa l'individuazione dell'Area funzionale competente.

¹⁹ Il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 reca "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352" ed è stato pubblicato nella G. U. n. 302 del 27/12/99, S. O. n. 229 - Si riporta di seguito la disposizione richiamata.

"**Articolo 157 - Cartelli pubblicitari** (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4)

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'articolo 138 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela."

Articolo 73

Casi di esenzione dall'autorizzazione

1. Fermo restando l'obbligo al pagamento dell'imposta sulla pubblicità di cui al Titolo IV, salvi i casi di riduzione ed esenzione di cui, rispettivamente, agli [articoli 54](#) e [55](#) sono esenti dall'autorizzazione di cui [all'articolo 64](#):

- a. i cartelli "Vendesi - Affittasi" di cui [all'articolo 11, comma 10](#), quando hanno una superficie non superiore a 200 cmq.;
- b. l'insieme di cartelli, iscrizioni, ed altri mezzi pubblicitari non luminosi collocati nelle vetrine di cui [all'articolo 42](#) fatta eccezione per le fattispecie di cui ai [commi 3](#) e [4](#) dello stesso articolo;
- c. i cartelli autoportanti non luminosi di cui [all'articolo 37, comma 4](#), quando hanno superficie non superiore a 250 cmq.;
- d. le transenne mobili di cui [all'articolo 30, comma 9](#);
- e. la pubblicità con veicoli limitatamente alle fattispecie di cui [all'articolo 34, comma 7](#);
- f. la pubblicità sui veicoli di cui [all'articolo 33](#);
- g. la pubblicità fonica limitatamente alla fattispecie di cui [all'articolo 32, comma 2](#);
- h. la pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati di cui [all'articolo 35](#);
- i. il volantinaggio di cui [all'articolo 40](#) fatta eccezione per le fattispecie di cui al [comma 5](#) dello stesso articolo;
- l. la pubblicità con veicoli limitatamente alla fattispecie di cui [all'articolo 34, comma 7](#);
- m. la pubblicità nei cantieri limitatamente alle fattispecie di cui [all'articolo 41, comma 1](#);
- n. la pubblicità effettuata all'interno di locali chiusi, pubblici o privati, ancorché aperti al pubblico;
- o. la pubblicità esente dall'imposta di cui [all'articolo 55](#) fatta eccezione per le insegne di cui alla [lettera i.](#) del comma 1 dello stesso articolo;
- p. l'installazione degli impianti per le pubbliche affissioni.

2. L'esenzione dall'autorizzazione non esime dall'obbligo di rispettare le condizioni e le prescrizioni date dal presente Regolamento per le fattispecie individuate nel precedente comma.

CAPO III - Caratteristiche ed efficacia dell'autorizzazione

Articolo 74

Caratteristiche dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata in bollo ed ha validità triennale ed è rinnovabile purché sussista la conformità alla disciplina vigente al momento dell'istanza di rinnovo di cui [all'articolo 75](#).

2. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa ed a tal fine è sufficiente la presentazione della sola domanda in bollo recante gli estremi dell'atto da volturare, che deve essere ancora efficace ed in corso di validità, da produrre entro sessanta giorni decorrenti dalla data dell'atto di trasferimento pena l'applicazione delle sanzioni di cui [all'articolo 88](#). Tale istanza legittima il richiedente ad utilizzare il mezzo pubblicitario esistente fino al rilascio od al diniego del provvedimento di voltura.

3. L'autorizzazione è rilasciata con salvezza dei diritti di terzi che debbono essere fatti valere nelle sedi previste.

4. L'autorizzazione oggetto del presente regolamento include anche la concessione del suolo pubblico nel caso in cui vi sia l'occupazione di esso nel rispetto della specifica normativa regolamentare e di quanto previsto [dall'articolo 82](#).

5. Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto di pubblicità richiesto. L'atto formale autorizzatorio deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza. Il mancato possesso formale così come la mancata esibizione sono soggetti alle sanzioni previste [dall'articolo 88](#).

Articolo 75

Rinnovo dell'autorizzazione

1. Decorso il termine triennale di validità dell'autorizzazione l'interessato deve presentare domanda al fine di ottenere il rinnovo del provvedimento almeno novanta giorni prima della scadenza naturale.

2. Per le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del Codice o che, comunque, non contengano la prescrizione relativa alla validità triennale le modalità per il rinnovo sono quelle date [dall'articolo 84](#).

3. Nel caso di inutile decorso del termine di cui ai commi 1 e 2 la domanda sarà considerata come riferita a nuova autorizzazione.

4. La domanda di rinnovo deve contenere gli estremi della autorizzazione originaria e deve recare in allegato una autodichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto e del permanere delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva degli impianti, nonché di conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

5. Il rinnovo dell'autorizzazione non può essere concesso se non è stato regolarmente effettuato il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico nei casi previsti.

6. Nel caso in cui la domanda di rinnovo non sia accolta, motivatamente, l'impianto o il mezzo pubblicitario va rimosso a cura e spese del proprietario.

7. La domanda di rinnovo deve essere presentata all'ufficio di cui [all'articolo 66](#) indipendentemente dall'ufficio comunale o Ente che ha rilasciato il provvedimento originario.

8. Il rinnovo, nel caso in cui sia prevista l'occupazione del suolo pubblico, non può essere ammesso qualora non sussistano più le condizioni, motivate, per la concessione del suolo pubblico. In tali fattispecie il rinnovo è subordinato ai pareri di cui [all'articolo 70, comma 2](#).

9. Nel caso di aree o immobili sottoposti alla tutela di cui al Parte terza Titolo I D.Lgs n.42/2004 il rinnovo può avvenire solo in vigenza della validità dell'autorizzazione ambientale ovvero, in caso di intervenuta decadenza, solo previo il rilascio di nuova autorizzazione ambientale.

Articolo 76

Installazione delle strutture autorizzate

1. Il rilascio dell'autorizzazione abilita l'immediata installazione dell'impianto che deve comunque avvenire entro e non oltre tre mesi dalla data di rilascio.

2. Chi intende rinunciare alle facoltà nascenti dall'autorizzazione deve darne comunicazione all'ufficio di cui [all'articolo 66](#), entro il termine di cui al precedente comma, esplicitando la volontà di non procedere alla collocazione richiesta. La rinuncia può essere espressa anche in qualsiasi momento del procedimento istruttorio; in tal caso sono comunque dovuti i diritti connessi alla presentazione ed agli adempimenti istruttori.

3. Nel caso in cui l'autorizzazione includa la concessione del suolo pubblico la mancata espressione di rinuncia crea il presupposto per l'applicazione della relativa tassa e degli altri oneri collegati all'atto.

4. Il collocamento in opera della pubblicità, compresa la costruzione delle eventuali armature, nonché di ogni opera ed attrezzatura connessa, è ad esclusivo carico del titolare dell'autorizzazione a cura del quale deve essere eseguito.

5. Sono pure ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione tutte le opere e prestazioni per il ripristino, alla scadenza dell'autorizzazione, delle pareti o delle aree interessate, al fine di riportarle allo stato originario senza danneggiamenti e modificazioni.

6. Resta sempre ad esclusivo e totale carico del titolare ogni responsabilità per danni a persone e cose, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi pubblicitari, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Articolo 77

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- b. adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze, ivi incluse le fattispecie di cui [all'articolo 11, comma 20](#);
- c. procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione accertate dagli uffici competenti o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

d. applicare su ogni impianto o mezzo pubblicitario autorizzato, la targhetta di identificazione di cui [all'articolo 14](#), nel rispetto delle condizioni poste dallo stesso articolo.

2. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché al rispetto di ogni eventuale diritto di terzi o a quanto eventualmente prescritto dai regolamenti condominiali.

3. Il titolare dell'autorizzazione, o suo avente causa, deve utilizzare le strutture destinate alla pubblicità, comunque definite dal presente Regolamento, per tale scopo e non può mantenerli in assenza della diffusione di messaggi per un periodo di oltre 180 giorni dalla installazione ovvero dalla rimozione del precedente messaggio. Non costituisce messaggio pubblicitario l'avviso di disponibilità del mezzo o dell'impianto.

Articolo 78 **Decadenza dell'autorizzazione**

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a. la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b. l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità del titolo per l'esercizio dell'attività pubblicizzata ovvero l'accertata illegittimità della destinazione d'uso dei locali ove si svolge l'attività;
- c. la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d. la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione fatti salvi i connessi provvedimenti sanzionatori;
- e. la mancata collocazione entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- f. la fattispecie di cui [all'articolo 80, comma 3](#);
- g. il decorso del termine di validità dell'autorizzazione in assenza della domanda di rinnovo.

2. Nei precedenti casi permane comunque, nel caso di occupazione di suolo pubblico, l'obbligo del pagamento della tassa prevista fino alla intervenuta decadenza, nonché di ogni altro onere collegato al rilascio dell'autorizzazione.

3. L'avvenuta decadenza deve essere pronunciata con apposito provvedimento nel quale si dispone la contestuale rimozione a cura del proprietario o, qualora questi non vi provveda, a cura dell'Ente ed in danno dell'inadempiente secondo quanto in proposito disposto dal presente Regolamento

Articolo 79 **Revoca e rinuncia alla autorizzazione**

1. L'autorizzazione può essere revocata:

- a. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- b. in caso di modifica dell'assetto viabilistico o del traffico cui consegua l'incompatibilità con quanto oggetto dell'autorizzazione fatto salvo quanto previsto [dall'articolo 11, comma 19](#);
- c. nel caso di mancato pagamento nei termini della tassa per l'occupazione del suolo pubblico quando dovuta.

2. L'autorizzazione in corso di validità è sempre rinunciabile con diritto al rimborso della tassa eventualmente già versata a far tempo dalla data di rimozione dell'impianto, con specifica preventiva comunicazione all'ufficio competente.

3. La revoca, così come la rinuncia, deve essere pronunciata con apposito provvedimento nel quale si dispone la contestuale rimozione a cura del proprietario o, qualora questi non vi provveda, a cura dell'Ente ed in danno dell'inadempiente secondo quanto in proposito disposto dal presente Regolamento

Articolo 80 **Sospensione o modifica**

1. L'autorizzazione, per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, [comma 19](#), può essere sospesa o modificata sia nei termini che nelle condizioni specifiche. In caso di sospensione nasce il diritto al rimborso per la tassa eventualmente già versata.

2. Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario per motivi di riordino ambientale, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per

altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione notificata all'interessato almeno 30 giorni prima.

3. Nei casi in cui il materiale da rimuovere impedisca l'inizio o il proseguimento di lavori, e in particolare di opere pubbliche, l'ordine di rimozione è assunto con apposito provvedimento dirigenziale.

4. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi ai sensi del presente articolo, né nella medesima posizione né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi, spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Regolamento. La ricollocazione avviene, di norma, secondo i principi contenuti nell'articolo 58, comma 2,²⁰ del Regolamento di Attuazione.

5. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione. Qualora lo spostamento avvenga in località appartenente a categoria diversa da quella originaria, si procede all'applicazione della tariffa di competenza, provvedendo, se occorre, al relativo conguaglio.

6. È fatto comunque salvo il diritto dell'interessato di rinunciare alla nuova collocazione ed il Comune ha l'obbligo di rimborsare la quota di tributo relativa al periodo non usufruito.

CAPO IV - Diritti per il rilascio e tassa per l'occupazione di suolo pubblico

Articolo 81 Corrispettivi e diritti

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente Regolamento in materia di imposta sulla pubblicità, il rilascio dell'autorizzazione di cui [all'articolo 64](#) comporta il pagamento del corrispettivo e dei diritti individuati dal [comma 2 dell'articolo 4](#) e definiti dal presente articolo.

2. I Diritti di rimborso spese ed esame e di segreteria devono essere corrisposti, rispettivamente, al momento della presentazione della domanda per installazione impianti pubblicitari e in sede di rilascio dell'autorizzazione. La TOSAP viene applicata dall'Area Servizi Finanziari.

3. I diritti di rimborso spese ed esame sono così quantificati:

a.rimborso spese stampati ed accertamenti.....	€ 12,95
b.diritti di esame.....	€ 8,70
c.rimborso spese postali.....	€ 5,30

4. I diritti di segreteria per il rilascio delle autorizzazioni sono così quantificati:

a.per le autorizzazioni temporanee.....	€ 27,90
b.per le autorizzazioni permanenti.....	€ 55,90

5. Gli importi di cui ai commi precedenti sono aggiornati con cadenza biennale in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Il primo adeguamento dovrà avvenire entro un biennio dalla data di esecutività del presente Regolamento.

6. L'ufficio di cui all'articolo 66 provvede alla comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale – secondo il disposto dell'articolo 405, comma 3²¹, del Regolamento di Attuazione.

²⁰ L'articolo 58 reca "(Art. 23 Cod. Str.) *Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice*" e se ne riporta, di seguito, il testo.

"1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.

2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria."

²¹ Articolo 405, comma 3, del Regolamento del Codice della Strada (DPR 16/12/92, n. 495)
"omissis"

7. Qualora in sede di rilascio del nulla osta tecnico di cui all'articolo 71 l'ufficio preposto ravvisi la necessità di subordinare il rilascio dell'autorizzazione ad un deposito cauzionale o alla prestazione di una polizza fidejussoria, ne darà motivazione nel provvedimento con la contestuale quantificazione.

8. L'ufficio di cui all'articolo 66 provvederà agli adempimenti conseguenti al disposto del comma precedente ivi inclusi la restituzione del deposito o lo svincolo della polizza, previa acquisizione del parere favorevole dell'ufficio che l'ha richiesta.

Articolo 82

Occupazione di spazi pubblici con mezzi pubblicitari.

1. Nei casi in cui l'autorizzazione rappresenti anche concessione di suolo pubblico, il titolare è tenuto, a partire dalla data di validità del provvedimento, al pagamento della tassa per l'occupazione commisurata alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario e come disciplinato dallo specifico Regolamento, cui si rimanda per l'individuazione di tempi, modalità e coefficienti moltiplicatori della tariffa base.

Articolo 83

Non applicabilità della tassa

1. Sono sottratti, pur se collocati su suolo pubblico, alla disciplina concernente l'applicazione della tassa per l'occupazione di cui al citato regolamento, i seguenti casi particolari di pubblicità :

- a. affidamento di pubblicità esterna in gestione a terzi attraverso convenzione;
- b. impianti concessi per le affissioni dirette;
- c. pubblicità effettuata su cavalcavia e passerelle;
- d. pubblicità su pensiline e paline fermata bus;
- e. pubblicità con frecce direzionali per strutture ricettive;
- g. pubblicità obbligatoria per legge.

2. Fermo restando l'obbligo di rispettare le regole generali di cui all'articolo 4, la disciplina particolare nei singoli casi, anche per l'aspetto economico, avrà come riferimento rispettivamente l'atto di affidamento in gestione, la convenzione, la gara di appalto, la specifica normativa che pone la pubblicità come obbligo di legge o che la disciplina in base al principio di specialità.

CAPO V - Attività di controllo e sanzioni

Articolo 84

Vigilanza e controlli

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo della Polizia Municipale e dei propri incaricati secondo la normativa vigente, sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, sulla conformità delle opere all'autorizzazione rilasciata nonché sullo stato di conservazione, di buona manutenzione degli impianti e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

2. Non è consentito il mantenimento e la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari non conformi alle norme del presente Regolamento ed a quelle del Codice e del regolamento di attuazione.

3. Sulle basi del censimento impianti e mezzi pubblicitari presenti nel territorio comunale, periodicamente aggiornato, l'ufficio di cui all'art.66 effettua i relativi accertamenti in base alle procedure stabilite dall'art.88.

4. Gli accertamenti di cui al comma precedente riguardano: a) gli impianti e mezzi pubblicitari installati in assenza di autorizzazione; b) gli impianti e mezzi pubblicitari che autorizzati al momento dell'installazione non sono stati interessati da autorizzazione di rinnovo triennale; c) gli impianti e mezzi pubblicitari autorizzati

2. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
omissis"

precedentemente all'entrata in vigore del codice o che non contengono la prescrizione relativa alla validità triennale o la cui autorizzazione e' stata rilasciata da altri uffici del Comune.

5. Gli impianti e mezzi pubblicitari di cui al comma precedente, se conformi al presente Regolamento, possono conseguire la sanatoria previa specifica istanza di autorizzazione postuma redatta nelle forme di quella preventiva.

Articolo 85

Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione

1. Alla scadenza dell'autorizzazione, o alla presentazione di una denuncia di cessazione, i relativi impianti e mezzi pubblicitari, nonché le eventuali strutture di sostegno, devono essere rimossi a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2. Qualora non si ottemperi a detto obbligo, vi provvede l'ufficio di cui [all'articolo 66](#), previa diffida ed in danno dell'inadempiente.

3. Per la conservazione e l'eventuale vendita del materiale rimosso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, ²² del D.Lgs. 507/93 e del successivo [articolo 86](#).

Articolo 86

Rimozione e sequestro di impianti e mezzi pubblicitari abusivi o in cattivo stato di manutenzione

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento o dal D.Lgs. 507/93.

2. È vietato inoltre effettuare affissioni dirette in contrasto con le norme del presente Regolamento o del D. Lgs. 507/93.

3. Il Comune dispone la rimozione degli impianti e dei mezzi pubblicitari abusivi, indicando nell'apposito verbale di accertamento il termine di 15 giorni entro il quale l'interessato può provvedervi direttamente. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio, addebitando agli interessati le spese sostenute.

4. Dell'avvenuta rimozione viene redatto verbale da notificare all'interessato.

5. La procedura di cui al comma 3 dovrà essere altresì adottata nel caso di impianti o mezzi pubblicitari realizzati o posizionati in difformità dall'autorizzazione, ovvero in caso di cattivo stato di conservazione o manutenzione. Nel caso in cui il manufatto pubblicitario, per la sua collocazione o stato d'uso, possa essere di pregiudizio alla pubblica incolumità, la rimozione potrà avvenire immediatamente.

6. Con apposito provvedimento, predisposto dall'ufficio che ha proceduto alla rimozione, gli impianti e i mezzi pubblicitari rimossi possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, di custodia e di ogni altro tributo o diritto eventualmente dovuti.

7. Indipendentemente dalle procedure di rimozione e sanzionatorie, il Comune, o il concessionario del servizio, potranno attivare il procedimento per l'immediata copertura della pubblicità abusiva nonché la rimozione delle affissioni abusive.

Articolo 87

Conservazione e vendita del materiale rimosso o sequestrato

1. Il materiale rimosso coattivamente dal Comune può essere ritirato dagli interessati previo pagamento delle spese sostenute dal Comune stesso per la rimozione e per la custodia, nonché di altri eventuali costi affrontati dal Comune per qualunque altra causa.

²² L'articolo 24 reca "**Sanzioni amministrative**" - Si riportano di seguito le disposizioni richiamate:

omissis

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 .

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

omissis"

2. Prima della consegna, devono essere versati i diritti o l'imposta dovuti, maggiorati delle soprattasse di legge.

3. In relazione a quanto previsto nel precedente comma, resta impregiudicato per il Comune il diritto a rivalersi per le somme non recuperate dalla vendita.

4. Nel caso in cui un medesimo soggetto, e per la stessa tipologia di impianto, reiteri per oltre tre volte il comportamento che ha portato alla rimozione del materiale questo può essere sequestrato ai fini della successiva confisca.

Articolo 88 Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni date dall'articolo 23 del Codice, come recepite dal presente Regolamento, sono soggette alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 11 dell'articolo 23 del Codice.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 12 dell'articolo 23²³ del Codice.

3. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 52, ovvero nel caso in cui detta dichiarazione risulti infedele, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23²⁴ del D.Lgs. 507/93.

4. Alle violazioni relative alle disposizioni date dal presente Regolamento in materia di svolgimento della pubblicità, nonché a quelle date con i provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 24²⁵ del D.Lgs. 507/93.

²³ L'articolo 23 reca "**Publicità sulle strade e sui veicoli**" – Si riportano di seguito le disposizioni citate:
"omissis"

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1596.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.
omissis"

²⁴ L'articolo 23 reca "**Sanzioni ed interessi**" – Si riporta di seguito il testo

"1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento." (1) – (2)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 18.12.1997, n. 473

(2) La sanzione della multa, prima parificata all'ammenda in virtù dell'art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689. L'entità della sanzione, citata nel presente articolo, è stata successivamente elevata da:

- D.Lgs.C.P.S. 05.10.1947, n. 1208

- art. 1, L. 23 febbraio 1950, n. 66

- art. un., L. 13 marzo 1958, n. 282

- art. 3, L. 12.07.1961, n. 603

- art. 17, L. 28.03.1968, n. 415

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

- art. 8, D.L. 30.09.1989, n. 332

Dal 1° gennaio 1999, inoltre, ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE (D.Lgs 24.06.1998, n. 213).

²⁵ L'articolo 24 reca "**Sanzioni amministrative**" – Si riporta di seguito il testo:

"1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione (si osservano le norme contenute nelle sez. I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative), salvo quanto previsto nei successivi commi. (1)

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di

5. Nel caso di installazione di impianti e mezzi pubblicitari abusivi si applicano inoltre le disposizioni di cui [all'articolo 86](#).

6. Le violazioni alle disposizioni date dal presente Regolamento, quando integrano fattispecie diverse da quelle di cui ai commi precedenti, sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis²⁶ del D. Lgs. 267/00 graduata in funzione della tipologia della violazione stessa.

7. Con apposito provvedimento, in applicazione al disposto del presente Regolamento, viene definita la gradualità della sanzione in relazione alle seguenti fattispecie:

- a. difformità alle disposizioni di cui:
 - a1. all'[articolo 31, comma 3](#) oltre alla sanzione accessoria della rimozione come disposto dallo stesso comma 3;
 - a2. all'[articolo 34](#) oltre alla sanzione accessoria della rimozione o dell'oscuramento per le fattispecie di cui ai commi [2](#) e [4](#) dello stesso articolo;
 - a3. all'[articolo 41](#), commi 1 e 2 oltre alla sanzione accessoria della rimozione;
- b. violazione al disposto [dell'articolo 29, comma 6](#), penultimo periodo, per ciascun mezzo pubblicitario oltre quelli consentiti, nonché sanzione accessoria della rimozione applicabile anche nel caso di avvenuta scadenza del termine posto per il mantenimento;
- c. mancata rimozione delle preinsegne di cui all'[articolo 26, comma 4](#) entro il termine di cui al [comma 5](#) dello stesso articolo oltre alla sanzione accessoria della rimozione;
- d. violazione al disposto dell'[articolo 26, comma 6](#), ultimo periodo, per ciascuna preinsegna oltre alla sanzione accessoria della rimozione;
- e. mancata rimozione delle transenne di cui all'[articolo 30, comma 9](#) oltre alla sanzione accessoria della rimozione espressamente prevista dallo stesso comma;
- f. esposizione provvisoria di locandine in violazione al disposto dell'[articolo 39, comma 2](#) con la specificazione che la sanzione è dovuta per ogni accertamento;
- g. violazione conseguente al mancato inserimento del messaggio previsto all'[articolo 40, comma 2](#), ultimo periodo;
- h. volantaggio nelle zone di cui all'[articolo 40, comma 4](#);
- i. omessa comunicazione della variazione del messaggio pubblicitario in violazione al disposto dell'[articolo 67, comma 6](#);

efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.
- 5 bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma."

²⁶ Il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 reca "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali" – L'articolo 7-bis è stato aggiunto dall'articolo 16 della legge 16/1/03, n. 3 e se ne riporta il testo:

"Articolo 7-bis Sanzioni Amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
- 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

- l. omessa o ritardata presentazione della domanda di voltura in violazione alle disposizioni date dall'[articolo 74, comma 2](#);
- m. non ritiro o mancata esibizione dell'atto autorizzatorio in violazione al disposto dell'[articolo 74, comma 5](#);
- n. violazione al disposto dell'[articolo 77, comma 3](#), oltre alla sanzione accessoria della rimozione.

8. Qualora nelle fattispecie elencate al precedente comma sia prevista la sanzione accessoria della rimozione questa avviene secondo il procedimento disciplinato [dall'articolo 86](#).

9. Il procedimento di cui [all'articolo 86](#) si applica inoltre a tutte le fattispecie in cui la rimozione degli impianti o mezzi pubblicitari sia prevista dalle disposizioni del presente Regolamento.

10. Nel caso di reiterazioni delle violazioni cui consegue la sanzione della rimozione in via principale o accessoria si applica anche il disposto [dell'articolo 87, comma 4](#).

11. Fino all'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 7 le sanzioni amministrative sono applicate ai sensi dell'articolo 16, comma 1,²⁷ della legge 689/81.

²⁷ La legge 24/11/1981 reca "Modifiche al sistema penale" ed è stata pubblicata nella G. U. 30/11/81, n. 329 - Si riporta di seguito la disposizione citata:

"Articolo 16 - Pagamento in misura ridotta

- 1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

omissis"

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI

Articolo 89
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di scadenza della seconda pubblicazione della delibera consiliare con il quale è stato approvato fatta eccezione per le disposizioni del Titolo IV che hanno efficacia a far data dal **1° gennaio 2019 ai sensi dell'art 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i.**
2. Della avvenuta esecutività sarà data pubblicità a mezzo pubblicazione sul BUR, sul sito ufficiale dell'Ente ed a mezzo manifesti.

Articolo 90
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Capo I° del d. lgs.15/11/93, n. 507 nonché le disposizioni del Codice e del relativo Regolamento di Attuazione.

Articolo 91
Adeguamento alle norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento non è più consentito il mantenimento di insegne e di altri mezzi pubblicitari non conformi alle norme in esso contenute ed a quelle previste dal Codice o dal Regolamento di Attuazione.
2. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento sono mantenuti fino al termine di validità triennale dell'autorizzazione.
3. Trova applicazione, ove compatibile, il disposto dell'articolo 58²⁸ del Regolamento di Attuazione.

Articolo 92
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e' abrogato:
 - a. il Regolamento Comunale Mezzi ed Impianti Pubblicitari approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.32 del 25/02/2004;
 - b. ogni altro atto o provvedimento in contrasto o non coerente con le disposizioni del presente Regolamento salvo che gli stessi non vengano, motivatamente, reiterati.

²⁸ Per il testo della disposizione richiamata la veda la nota all'articolo 83

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI 2004-Art. 47

Allegato A - Elenco vie che individuano la categoria speciale (art. 2 D. Lgs. n. 507/93)

CORSO CAVOUR	V. GRAN SASSO
CORSO NUOVO	V. GRAPPA MONTE
GALL. PIERMARINI	V. INNAMORATI FRANCESCO
LARGO CARDUCCI	V. ISOLABELLA
LARG. DONATORI DEL SANGUE	V. ISTITUTO DENTI
LARGO FREZZI FEDERICO	V. IV NOVEMBRE
LARGO MARCHISELLI	V. LAGO DI FUSARO
PORTA ANCONA	V. LATTANZIO DI NICCOLÓ
PIAZZA BEATA ANGELA	V. LAZIO
PIAZZA DEL GRANO	V. MADONNA DELLE GRAZIE
PIAZZA DEL SUFFRAGIO	V. MADONNA DELLE SCUFFIOLE
PIAZZA DUOMO	V. MAMELI
PIAZZA GARIBALDI	V. MANCINELLI
PIAZZA GIACOMINI ERCOLE	V. MANIN DANIELE
PIAZZA GRAMSCI	V. MANIN fino a V. BRUNESCA
PIAZZA MATTEOTTI	V. MARCHISELLI
PIAZZA PIERMARINI	V. MARTIRI FOIBE
PIAZZA REPUBBLICA	V. MAZZINI
PIAZZA RISORGIMENTO	V. MENEHINI
PIAZZA SAN DOMENICO	V. MENTANA
PIAZZA SAN FRANCESCO	V. MODENA
PIAZZALE UNITÀ D'ITALIA	V. MONCENISIO
PIAZZA XX SETTEMBRE	V. MONTELLO
PORTA ROMANA	V. MONTI MARTANI
PORTA SAN FELICIANETTO	V. NAPOLI
PORTA TODI	V. NERA
V. ACUTO MONTE	V. OBERDAN
V. AGOSTINI	V. OSLAVIA
V. ARCAMONE MASSIMO	V. OSPIZIO DEGLI ANGELI
V. ARNO	V. OTTAVIANI
V. ASIAGO	V. PAGLIARINI
V. ASPROMONTE	V. PALESTRO
V. BALLESTRACCI	V. PALOMBARO
V. BATTENTI C.	V. PAOLINI
V. BATTISTI C.	V. PASCOLI
V. BETTINI F.	V. PASUBIO
V. BIANCO MONTE	V. PETRUCCI
V. BRIGATA GARIBALDI	V. PIAVE
V. BRINDISI	V. PIERMARINI
V. CADORE	V. PIRANDELLO
V. CAGLIARI	V. PISACANE
V. CAIROLI BENEDETTO	V. PO
V. CALABRIA	V. POLO M.
V. CAMPAGNOLA	V. PUGLIE
V. CAMPANIA	V. QUINTANA
V. CAMPITELLI	V. RIDOLFI

V. CAMPOSENAGO	V. RINALDI
V. CARO L.	V. ROMA
V. CARSO FIUME	V. RONCALLI
V. CERVINO MONTE	V. ROSA MONTE
V. CHIAVELLATI	V. ROSSELLI
V. CHIESA	V. RUBICONE
V. CIRI FRANCO	V. RUTILI
V. CITERNA MONTE	V. S. CATERINA
V. CLITUNNO	V. S. M. INFRAPORTAS
V. COL DI LANA	V. S. MAGNO
V. COLOMBO CRISTOFORO	V. S. VITO
V. CONERO MONTE	V. SABOTINO
V. CONTRASTANGA	V. SANTOCCHIA
V. CRUCIANI G. B.	V. SANZIO R.
V. CUCCO MONTE	V. SAURO N.
V. DA SAN GALLO ANTONIO	V. SCARAMUCCI
V. DANTE	V. SCORTICI
V. DE DOMINICIS	V. SCUOLA ARTI E MESTIERI
V. DEI FRANCESCHI	V. SIBILLINI MONTI
V. DEI MARTIRI	V. SICILIA
V. DEI MILLE	V. SORATTE MONTE
V. DEI PRETI	V. SPORTELLA MARINI
V. DEI TRINCI	V. STEFANO PONTI
V. DEI VOLONTARI	V. SUBASIO
V. DEL GONFALONE	V. TAGLIAMENTO
V. DELL'ANNUNZIATA	V. TANARO
V. DELL'ORATORIO	V. TERMINILLO
V. F.LLI BANDIERA	V. TEVERE
V. FALOCI PULIGNANI	V. TOLMINO
V. FAZI F.	V. TORINO
V. FERRERO GUGLIELMO	V. TRASIMENO
V. FIAMENGA	V. TREBBIA FIUME
V. FIAMENGA fino a V. ARCAMONE	V. TRENINO
V. FILZI FABIO	V. TREVISO
V. FITTAIOLI ITALO	V. UMBERTO I°
V. FIUME	V. VASARI
V. FLAVIO FEDERIGO	V. VITELLI G. B.
V. FORNACI	V. VOLTA
V. GARGANO	V. XVI GIUGNO
V. GARIBALDI	V. XX SETTEMBRE
V. GARIGLIANO	VIA 1° MAGGIO
V. GENTILE DA FOLIGNO	VIALE ANCONA
V. GIOVE MONTE	VIALE FIRENZE
V. GIROLAMI G.	VIALE MEZZETTI
V. GORI PIETRO	VIALE UMBRIA
V. GRAMSCI P.	

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI 2004-Art. 48

Allegato B - Indici di ricettività e flussi turistici

SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO
FOLIGNO - UFFICIO STATISTICA
STAGIONALITÀ DEL MOVIMENTO TURISTICO - ANNO 2003
FOLIGNO

Mese	ESERCIZI ALBERGHIERI						ESERCIZI EXTRALBERGHIERI						TOTALE GENERALE					
	Italiani		Stranieri		Totale		Italiani		Stranieri		Totale		Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
gennaio	2.514	4.875	176	375	2.690	5.250	541	1.517	48	354	589	1.871	3.055	6.392	224	729	3.279	7.121
febbraio	1.944	3.733	181	751	2.125	4.484	333	1.033	72	374	405	1.407	2.277	4.766	253	1.125	2.530	5.891
marzo	4.791	7.360	384	703	5.175	8.063	970	2.005	88	575	1.058	2.580	5.761	9.365	472	1.278	6.233	10.643
aprile	5.625	9.571	555	960	6.180	10.531	1.692	3.716	298	1343	1.990	5.059	7.317	13.287	853	2.303	8.170	15.590
maggio	8.251	12.050	697	1.810	8.948	13.860	2.442	4.252	244	1082	2.686	5.334	10.693	16.302	941	2.892	11.634	19.194
giugno	4.724	8.021	905	1.939	5.629	9.960	1.364	2.898	184	935	1.548	3.833	6.088	10.919	1.089	2.874	7.177	13.793
luglio	3.617	6.618	1.225	2.899	4.842	9.517	1.042	2.750	185	1.153	1.227	3.903	4.659	9.368	1.410	4.052	6.069	13.420
agosto	3.433	9.390	845	1.497	4.278	10.887	1.309	4.794	166	815	1.475	5.609	4.742	14.184	1.011	2.312	5.753	16.496
settembre	3.757	7.800	1.515	3.153	5.272	10.953	1.207	3.227	192	924	1.399	4.151	4.964	11.027	1.707	4.077	6.671	15.104
ottobre	6.519	10.223	1.286	2.139	7.805	12.362	2.229	3.813	131	683	2.360	4.496	8.748	14.036	1.417	2.822	10.165	16.858
novembre	3.107	5.185	467	620	3.574	5.805	550	2.058	46	457	596	2.515	3.657	7.243	513	1.077	4.170	8.320
dicembre	4.505	6.546	167	252	4.672	6.798	1.368	3.029	37	359	1.405	3.388	5.873	9.575	204	611	6.077	10.186
TOTALE	52.787	91.372	8.403	17.098	61.190	108.470	15.047	35.092	1.691	9.054	16.738	44.146	67.834	126.464	10.094	26.152	77.928	152.616

SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO
FOLIGNO - UFFICIO STATISTICA
STAGIONALITÀ DEL MOVIMENTO TURISTICO - ANNO 2003
FOLIGNO

MESI	ESERCIZI ALBERGHIERI						ESERCIZI EXTRALBERGHIERI						TOTALE GENERALE					
	Italiani		Stranieri		Totale		Italiani		Stranieri		Totale		Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
gennaio	2.871	5.396	100	196	2.971	5.592	809	2.023	51	506	860	2.529	3.680	7.419	151	702	3.831	8.121
febbraio	2.305	5.134	177	958	2.482	6.092	494	1.432	28	431	522	1.863	2.799	6.566	205	1.389	3.004	7.955
marzo	4.453	8.474	298	515	4.751	8.989	1.224	2.703	187	694	1.411	3.397	5.677	11.177	485	1.209	6.162	12.386
aprile	4.820	9.284	619	1.030	5.439	10.314	1.586	3.127	200	807	1.786	3.934	6.406	12.411	819	1.837	7.225	14.248
maggio	6.335	11.026	961	1.812	7.296	12.838	2.217	4.178	208	855	2.425	5.033	8.552	15.204	1.169	2.667	9.721	17.871
giugno	4.271	9.061	1.099	1.877	5.370	10.938	1.268	3.196	177	801	1.445	3.997	5.539	12.257	1.276	2.678	6.815	14.935
luglio	2.850	6.950	979	2.392	3.829	9.342	1.024	2.637	332	1.624	1.356	4.261	3.874	9.587	1.311	4.016	5.185	13.603
agosto	3.517	9.288	949	1.405	4.466	10.693	1.164	4.244	302	2.327	1.466	6.571	4.681	13.532	1.251	3.732	5.932	17.264
settembre	4.486	8.960	1.110	2.270	5.596	11.230	1.616	3.450	143	1.170	1.759	4.620	6.102	12.410	1.253	3.440	7.355	15.850
ottobre	4.090	7.108	1.016	1.473	5.106	8.581	1.196	2.274	182	1.083	1.378	3.357	5.286	9.382	1.198	2.556	6.484	11.938
novembre	3.036	6.059	385	709	3.421	6.768	738	1.771	52	551	790	2.322	3.774	7.830	437	1.260	4.211	9.090
dicembre	3.724	6.784	135	374	3.859	7.158	1.226	2.111	32	333	1.258	2.444	4.950	8.895	167	707	5.117	9.602
TOTALE	46.758	93.524	7.828	15.011	54.586	108.535	14.562	33.146	1.894	11.182	16.456	44.328	61.320	126.670	9.722	26.193	71.042	152.863

SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO
FOLIGNO - UFFICIO STATISTICA
STAGIONALITÀ DEL MOVIMENTO TURISTICO - VARIAZIONI PERCENTUALI 2003-2002
FOLIGNO

MESI	ESERCIZI ALBERGHIERI						ESERCIZI EXTRALBERGHIERI						TOTALE GENERALE					
	Italiani		Stranieri		Totale		Italiani		Stranieri		Totale		Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
gennaio	-12,4	-9,7	76,0	91,3	-9,5	-6,1	-33,1	-25,0	-5,9	-30,0	-31,5	-26,0	-17,0	-13,8	48,3	3,8	-14,4	-12,3
febbraio	-15,7	-27,3	2,3	-21,6	-14,4	-26,4	-32,6	-27,9	157,1	-13,2	-22,4	-24,5	-18,6	-27,4	23,4	-19,0	-15,8	-25,9
marzo	7,6	-13,1	28,9	36,5	8,9	-10,3	-20,8	-25,8	-52,9	-17,1	-25,0	-24,1	1,5	-16,2	-2,7	5,7	1,2	-14,1
aprile	16,7	3,1	-10,3	-6,8	13,6	2,1	6,7	18,8	49,0	66,4	11,4	28,6	14,2	7,1	4,2	25,4	13,1	9,4
maggio	30,2	9,3	-27,5	-0,1	22,6	8,0	10,1	1,8	17,3	26,5	10,8	6,0	25,0	7,2	-19,5	8,4	19,7	7,4
giugno	10,6	-11,5	-17,7	3,3	4,8	-8,9	7,6	-9,3	4,0	16,7	7,1	-4,1	9,9	-10,9	-14,7	7,3	5,3	-7,6
luglio	26,9	-4,8	25,1	21,2	26,5	1,9	1,8	4,3	-44,3	-29,0	-9,5	-8,4	20,3	-2,3	7,6	0,9	17,0	-1,3
agosto	-2,4	1,1	-11,0	6,5	-4,2	1,8	12,5	13,0	-45,0	-65,0	0,6	-14,6	1,3	4,8	-19,2	-38,0	-3,0	-4,4
settembre	-16,3	-12,9	36,5	38,9	-5,8	-2,5	-25,3	-6,5	34,3	-21,0	-20,5	-10,2	-18,6	-11,1	36,2	18,5	-9,3	-4,7
ottobre	59,4	43,8	26,6	45,2	52,9	44,1	86,4	67,7	-28,0	-36,9	71,3	33,9	65,5	49,6	18,3	10,4	56,8	41,2
novembre	2,3	-14,4	21,3	-12,6	4,5	-14,2	-25,5	16,2	-11,5	-17,1	-24,6	8,3	-3,1	-7,5	17,4	-14,5	-1,0	-8,5
dicembre	21,0	-3,5	23,7	-32,6	21,1	-5,0	11,6	43,5	15,6	7,8	11,7	38,6	18,6	7,6	22,2	-13,6	18,8	6,1
TOTALE	12,9	-2,3	7,3	13,9	12,1	-0,1	3,3	5,9	-10,7	-19,0	1,7	-0,4	10,6	-0,2	3,8	-0,2	9,7	-0,2